

2023

Luglio-Dicembre

2023

Anno 22

Publicità inferiore al 45%
ai fini art. 2 comma 20/b legge 662/96

35 €

I Servizi Funerari

*Rivista semestrale
tecnico-giuridica
per gli operatori
del settore funebre
e cimiteriale*

- *Decreto legislativo n. 106/2023: mappatura dei regimi concessori di beni pubblici. Interessa anche i cimiteri?*
- *Regolamentazione di servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica, tra cui cimiteri e luce votiva*
- *Abbassato il limite di diossine e furani nelle polveri dei sistemi filtranti da smaltire. Riflessi per i crematori*
- *La soluzione verde della tumulazione aerata in uno studio scientifico*



EUROACT WEB SRL
EDITORE

DIRETTORE EDITORIALE

Daniele Fogli

DIRETTORE RESPONSABILE

Carlo Ballotta

SEGRETARIA DI REDAZIONE

Elisa Meneghini

COMITATO DI REDAZIONECarlo Ballotta, Marco Ferrari,
Daniele Fogli, Elisa Meneghini, Manuela Pirani**COLLABORATORI**Carlo Ballotta, Daniele Cafini, Antonio Dieni,
Valeria Leotta, Elena Messina,
Carmelo Passalacqua, Sereno Scolaro,
Giorgio Stragliotto, Emanuele Vaj**EDITORE/DIREZIONE/REDAZIONE/
AMMINISTRAZIONE/PUBBLICITÀ**Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44124 Ferrara
Tel. 0532-1916111, Fax 0532-1911222
E-mail: redazione@euroact.net
C.F./P.I. 01317570388**ABBONAMENTI**

E-mail: abbonamenti@euroact.net

STAMPA DIGITALEEliotecnica snc
Via Saraceno, 110/112
44121 Ferrara**Pubblicazione registrata al Tribunale di
Ferrara il 4/4/2002 al n. 4**Prezzo di ogni numero, inoltrato per via postale:
35,00 € per l'Italia; 40,00 € per l'estero; 24,99 € in
formato digitale. I prezzi si intendono Iva inclusa.Nessuna parte della rivista può essere in alcun modo
riprodotta né replicata senza autorizzazione scritta
dell'Editore.Manoscritti, foto originali, anche se non pubblicati,
non si restituiscono. I contributi editoriali, anche se
non pubblicati, non si restituiscono.

Diffusione in 100 copie

Chiuso in redazione il 21/11/2023

INDICE**L'EDITORIALE****Il Testo Unico sui servizi pubblici locali incide profonda-
mente nella gestione economica cimiteriale..... 3**
di Daniele Fogli**RUBRICHE****Chiedilo a www.funerali.org 6**
a cura di Carlo Ballotta**DOCUMENTAZIONE****Massime e sentenze di giurisprudenza 12**
a cura di Sereno Scolaro*Cremazione..... 12**Estumulazioni 14**Zona di rispetto 18***Decreto legislativo n. 106/2023: mappatura dei regimi con-
cessori di beni pubblici 24**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2270 del 20/08/2023**Adozione del decreto direttoriale per la regolamentazione
di servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica 26**
Circolare SEFIT Utilitalia n. 2283 del 28/09/2023**Il Regolamento europeo che abbassa limite di diossine e
furani nelle polveri dei sistemi filtranti da smaltire. Riflessi
per i crematori 30**
di Daniele Fogli**APPROFONDIMENTI****Sul morire in Italia – Il Rapporto 2022 dell'Istituto Cattaneo
ai raggi X 34**
di Carlo Ballotta**I cimiteri possono essere servizi "a rete", oppure lo sono
naturaliter?..... 40**
di Sereno Scolaro**La sostenibilità ambientale nel settore cimiteriale: la soluzione
verde della tumulazione aerata in uno studio 44**
di Manuela Pirani**CULTURA****Un ponte per Mictlán 48**
di Elisa Boni

la formazione professionale a portata di click



soluzioni innovative
per i cimiteri

cimiteriale

transazione ecologica
per i crematori

cremazione



aggiornamenti
normativi

funebre



NON FERMARTI... FORMATI !

corsi
20
23

modulo iscrizioni e aggiornamenti ► www.funerali.org/corsi

www.funerali.org



formazione@euroact.net
tel. 0532.1916111
fax 0532.1911222

L'EDITORIALE

Il Testo Unico sui servizi pubblici locali incide profondamente nella gestione economica cimiteriale

di Daniele Fogli

L'articolo 19, comma 1, del TUSPL (D.Lgs. 201/2022) interviene sulla durata dell'affidamento e sull'indennizzo in caso l'affidamento non sia di durata tale da consentire il pieno ammortamento degli investimenti contrattualizzati, realizzati per la gestione del servizio.

La norma prevede che, fatte salve le discipline di settore, la durata dell'affidamento sia determinata dall'Ente Locale affidante in misura "proporzionata all'entità e alla durata degli investimenti proposti dall'affidatario e comunque in misura non superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti in sede di affidamento e indicati nel contratto di servizio". Orbene la maggior parte degli affidamenti per la gestione cimiteriale è per realizzare ampliamenti cimiteriali e gestire i cimiteri esistenti su iniziativa privata (project financing) oppure a società in house.

In ambedue in casi, per iniziativa privata e per iniziativa solo pubblica, si tratta di importanti investimenti che necessitano di durate lunghe di affidamento, se non altro perché la redditività d'impresa nel caso di concessioni cimiteriale deve pure considerare la particolarità del servizio svolto.

Lo stesso articolo 19, al comma 2, prevede che "in caso di durata dell'affidamento inferiore al tempo necessario ad ammortizzare gli investimenti indicati nel contratto di servizio (...) è riconosciuto in favore del gestore uscente un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi".

Per gli affidamenti in house di servizi cimiteriali e di cremazione, non essendovi norme di settore che contemplino durate maggiori, il comma 1 dell'art. 19 del TUSPL prevede che la durata dei nuovi affidamenti (dal 1° gennaio 2023) debba essere non superiore a 5 anni, fatta salva una deroga da prevedere nella delibera di affidamento che individui le ragioni che giustificano una durata superiore per assicurare l'ammortamento degli investimenti, sulla base di un piano economico finanziario.

Per i crematori, in Italia non ci risultano project financing (ma anche affidamenti a società in house o di altro tipo consentito), con durata iniziale inferiore a 20 anni e, per lo più, si hanno durate comprese nella forcella 25-30 anni.

Ma è soprattutto nella gestione cimiteriale integrata con realizzazione e concessione di sepolture che si sente la necessità di durate lunghe, dell'ordine dai 30 ai 50 anni, per poter provvedere all'ammortamento di fabbricati ed aree realizzate a seguito di ampliamento cimiteriale.



E, parallelamente, alla contabilizzazione di concessioni cimiteriali che spesso debordano dalla durata dell'affidamento (in genere le concessioni a tempo determinato di loculi sono di 30 anni e quelle di tombe di 99 anni; gli ammortamenti dei fabbricati sono da un minimo di 33 anni ad un massimo di 50 anni).

Pertanto, le gestioni cimiteriali integrate dovrebbero tutte giustificare durate di affidamento significative e nettamente superiori ai 5 anni, con preferenza per i 30 anni.

Osserviamo che un problema che non ha ancora una soluzione corretta per il settore cimiteriale italiano è il sistema di contabilizzazione dei proventi e delle spese cimiteriali.

Nei decenni, addirittura nei due secoli passati, la gran parte dei cimiteri italiani si è retta attraverso introiti da tariffe da concessioni cimiteriali dagli utenti, mai accantonando una quota parte di questi quattrini per le spese future, sia per la manutenzione che per le operazioni cimiteriali future.

E così oggi, che di concessioni cimiteriali se ne assegnano ben poche al Nord e anche nelle grandi città del Centro per la crescita abnorme della incidenza della cremazione, non si hanno più i proventi nella misura necessaria a garantire l'equilibrio economico finanziario dei cimiteri.

Se a questo aggiungiamo il fenomeno che sta succedendo negli ultimi 20-30 anni, cioè il project financing cimiteriale, che ha di fatto sostituito molte delle gestioni cimiteriali comunali in economia diretta esistenti, il problema che ho enunciato sopra diventa ancor più evidente "a fine corsa", cioè quando termina l'affidamento a privati.

Spesso i gestori in project financing utilizzano un sistema di contabilizzazione che di fatto non lascia al Comune, al termine dell'affidamento della gestione del cimitero, alcun accantonamento per le future gestioni. E quindi questi oneri futuri devono essere sostenuti dal gestore subentrante, spesso lo stesso Comune, che quindi ha un cerino in mano che rischia di spegnersi e non sa come fare per dare servizi qualitativamente adeguati all'utenza.

Ne deriva un calo progressivo della qualità dei servizi e una sorta di abbandono dei cimiteri. Un esempio pratico può essere più semplice da comprendere.

Normalmente un gestore di cimitero percepisce un canone concessorio per l'uso di un loculo, ad es., per trent'anni, che è come dire che io prendo in affitto per trent'anni un piccolissimo appartamento in cui metto un feretro.

Ma però vado come gestore del cimitero a percepire tutti gli affitti immediatamente, anche se la durata dell'affidamento in gestione è inferiore ai 30 anni.

Chiarisco: ipotizziamo che questa situazione di affidamento di gestione sia inferiore a questi trent'anni per diversi motivi (o per durata iniziale bassa o per assegnazione del manufatto sverso il finire degli anni di affidamento della gestione), ebbene, il gestore del cimitero percepisce tutti i canoni e non accantona niente e non li trasferisce al gestore subentrante.

Il problema maggiore è che questo sistema è andato a "ingrassare" i bilanci di chi ha fatto il project financing fino a questo momento e invece ha creato o meglio creerà notevoli problemi, nella maggior parte dei casi ai Comuni, quando questi riprenderanno la gestione cimiteriale.

Se la novità data dalla rivalutazione monetaria degli investimenti non ancora ammortizzati è un onere aggiuntivo rispetto alla situazione precedente l'uscita della norma, è interessante notare come ora l'articolo 26 del TUSPL sia estremamente chiaro nella individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe, mandando "in pensione" il vecchio art. 117 del TU EE.LL..




Ora ci si riferisce a “costi efficienti” e ai ricavi necessari per garantire l’equilibrio economico, ma dove con il termine “costi efficienti” non ci si riferisce ai costi del soggetto gestore in esame bensì ai “costi di una impresa media del settore gestita in modo efficiente ed adeguatamente dotata di mezzi ed impianti per le prestazioni del servizio”.

E, si aggiungono altri criteri dettagliatamente indicati al comma 2 del citato articolo 26. Soprattutto, si ribadisce il concetto di revisione tariffaria secondo il metodo del “price cap”, concetto che venne già introdotto all’epoca delle modifiche normative del Governo Monti: è una rivoluzione che ci si augura possa originare anche nel settore cimiteriale una sorta di metodo codificato e riconosciuto per l’intero Paese per la determinazione e la contabilizzazione di costi e ricavi cimiteriali, premessa fondamentale per la industrializzazione del settore.



Quesiti

Chiedilo a www.funerali.org

a cura di Carlo Ballotta



P. scrive il 10/07/2023 alle 18:31

Mio marito vorrebbe collocare l'urna con le ceneri del padre presso il loculo dove riposa la nonna. È possibile e, se sì, deve chiedere il permesso alle zie ancora in vita? E, nel caso, all'unanimità?

Risposta:

È legittimo tumulare un'urna cineraria a fianco di un feretro, nello stesso loculo.

A contare davvero sono questi pochi elementi di diritto:

- 1) deve esserci materialmente spazio fisico per deporre l'urna nel loculo già occupato da un feretro;
- 2) non devono sussistere impedimenti "legali", come eventuali divieti previsti nelle clausole dell'atto di concessione (ipotesi, invero, assai rarefatta) o nel Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;
- 3) va preliminarmente verificato il diritto delle ceneri ad esser tumulate in quel particolare e determinato loculo.

La ricognizione sullo *ius sepulchri* è semplice: chi è il titolare della concessione del loculo *de quo*.

Dopo aver identificato l'intestatario della concessione stessa si calcola il grado di parentela intercorrente tra costui/costei ed il defunto le cui ceneri sarebbero destinate alla tumulazione, là dove "riposa già la nonna".

Il diritto di sepolcro è legato a vincolo coniugale (qui da escludersi tassativamente!), o rapporto di consanguineità tra il *de cuius* ed il fondatore (= concessionario) della tomba monoposto a sistema di

tumulazione. Stabilita questa relazione gerarchica nella rosa tra le persone aventi, in vita, *ex capite*, il diritto alla tumulazione si rammenta come il medesimo livello di parentela ponga i diretti interessati (o potenziali tali) su un livello di pari ordinazione, così sarà la cronologia naturale degli eventi luttuosi a scandire il riempimento del tumulo, sino alla sua naturale saturazione, oltre la quale, lo stesso diritto di sepolcro (in sé una mera aspettativa proiettata nell'oscuro *post mortem*) spira *ex se*, divenendo non più esercitabile.



S. scrive il 13/07/2023 alle 13:40

Avevo un parente Caduto nella Grande Guerra sepolto al cimitero di Ca di boschetti, La Spezia. Mi hanno detto che è stato esumato e trasferito nella fossa comune. Non mi sembra corretto che i resti di un Soldato caduto in guerra non venga unito ai compagni magari in un sacrario o comunque riceva un trattamento adeguato. Posso avere un vostro parere?

Risposta:

I Reparti speciali a sistema di inumazione per i caduti di tutte le guerre sono esenti dal turno di rotazione, cioè, in altri termini, sono dispensati dall'esumazione ordinaria, divenendo pertanto quadre di terra a sepoltura perpetua. Così almeno recita il dato normativo del testo unico ordinamento militare.

Muovendo da questa premessa, non è chiaro come le spoglie mortali del Suo parente siano state movimentate (chi ha autorizzato? in quale forma?) senza



aver avvertito i famigliari, proprio per l'inviolabilità dei sepolcreti militari.

Deve esserci stato per forza un atto di disposizione in tal senso (entro il limite della sepoltura privata e dedicata come la tumulazione). Di solito dovrebbe esser coinvolto anche il Ministero competente (difesa) attraverso il suo alto commissariato per le onoranze ai caduti.

Avvertire le preposte Autorità non sarebbe una cattiva idea.



A. scrive il 19/07/2023 alle 12:50

Buongiorno, nel cimitero comunale dove sorge la tomba di famiglia a terra (concessione comunale per 99 anni...) durante gli eccezionali eventi atmosferici del 13.07.2023, una lastra di copertura della struttura cimiteriale (parte del tetto laterale) si è staccata ed ha colpito in pieno la tomba di famiglia, distruggendo tutte le parti in marmo (croci, lapidi con immagini defunti ecc...) della struttura. I danni sono stati ingenti, chi dovrà risarcire la spesa?

Risposta:

Del danno provocato risponde il proprietario dell'edificio interessato dal distacco della copertura, rovinosamente abbattutasi sulla Sua tomba di famiglia, secondo le consuete norme civilistiche.

Sarà necessaria opportuna perizia, per valutare attentamente l'"An" ed il "Quantum".

Si rammenta che, in ultima istanza, titolare dell'impianto cimiteriale e dei suoi plessi resta pur sempre il Comune, inteso come persona giuridica.

Consiglio spassionato: prenda subito contatti con il locale ufficio della polizia mortuaria in Comune da Lei, esponga bene il fatto e chiedi di esser edotto sullo svolgimento del procedimento volto ad accertare l'entità del danno patito ed a liquidarne il relativo risarcimento.

Sono, alle volte, procedure un po' laboriose, ma con la P.A. occorre avere un po' di pazienza, si tratterebbe pur sempre di soldi pubblici; quindi, sono previsti particolari vagli e filtri (c.d. passaggi burocratici) affinché non si ingeneri la fattispecie del danno erariale.



B. scrive il 22/07/2023 alle 17:44

Salve, avrei dei quesiti in merito alla sepoltura di famiglia. Mia mamma ha comprato una sepoltura

a 5 posti 30 anni fa. Adesso non c'è più e mio fratello ed io siamo gli eredi. Abbiamo concesso di far seppellire un figlio di una nipote di mia mamma; è la sorella di mia mamma, la quale non aveva alcun diritto. Dato che l'ingratitudine regna sovrana, vorremmo sapere se abbiamo diritto di far estromettere queste salme.

Risposta:

Nel sepolcro gentilizio hanno per legge diritto di sepoltura il concessionario primo ed i di lui famigliari, secondo vincolo coniugale o rapporto di consanguineità. Ciò esclude che vantino diritto di sepolcro soggetti esterni a questo nucleo familiare, come definito dall'atto concessorio e dal vigente regolamento municipale di polizia mortuaria.

Se un estraneo è stato accolto in una tomba di famiglia, allora, l'unico istituto capace di forzare la rigidità della norma (o quanto meno mitigarla) è rappresentato dal complesso istituto giuridico della benemerenzia.

Esso necessita di un'approfondita istruttoria, proprio perché, almeno in via amministrativa, (ufficio di polizia mortuaria) produce effetti irreversibili.

Il titolo di sepoltura accordato per benemerenzia è, infatti, solenne ed irrevocabile.

Solo un Giudice potrebbe rilevare sulla base di prove certe un eventuale vizio di merito? Di legittimità? Pertanto, per il sovrano principio di stabilità per le sepolture.

A tumulazione ormai avvenuta Voi perdetevi ogni diritto a poter disporre del loculo già occupato dal feretro "abusivo". Detto defunto potrà esser oggetto di atti di disposizione (traslazione ad altra sepoltura, ad es.) solo con la volontà espressa dai più stretti congiunti del *de cuius* stesso.

Obiter dictum: al di fuori degli aspetti di mero diritto funerario di mia competenza: perché trattate i morti con le stesse categorie cattive della ritorsione e del dispetto tipiche, invece, del mondo dei vivi, così conflittuale e litigioso? REQUIESCANT in PACE, recita la celebre preghiera, dopo tutto ed anche i Tribunali sembrano proprio aderire a questa tesi, con giurisprudenza, per fortuna, omogenea e costante, in materia di tali contenziosi.



C. scrive il 05/08/2023 alle 13:39

La mia cappella necessita di un intervento di riparazione in quanto è visibile una importante lesione che, a mio avviso, potrebbe essere un pericolo per chi frequenta quel luogo.



Nella suddetta tomba è "ospite", da oltre 20 anni, una parente di mia madre. Sto cercando con le buone, di far capire al figlio che, per eseguire i lavori a regola d'arte, è necessario spostare in un loculo più in alto il feretro della madre, ma lui continua a non voler capire l'urgenza.

La mia domanda è questa: considerato che senza la firma degli eredi la salma non può essere toccata, esiste per esempio una procedura d'ufficio? Come posso "agire", anche legalmente, per convincere il figlio a spostare la madre?

Non gli sto chiedendo di spostarla fuori dalla tomba, ma soltanto di alcuni loculi più in alto per consentire che i lavori di riparazione vengano fatti al meglio.

Risposta:

La traslazione è l'operazione cimiteriale che consiste nel trasferire definitivamente un defunto da un luogo stabile e definito ad altra sepoltura ed effettivamente richiede la formazione di un consenso unanime tra tutti gli aventi diritto a pronunciarsi per vincolo coniugale o rapporto di parentela, al fine di richiedere ed ottenere la relativa autorizzazione comunale.

In questo caso, invece, il concessionario della tomba di famiglia *de qua* presenta istanza per lavori edilizi di consolidamento strutturale per l'edificio adibito ad uso sepolcrale.

Una volta rilasciato il rispettivo titolo, i feretri interessati saranno "provvisoriamente" spostati in altra sede (nuovo loculo, deposito in camera mortuaria cimiteriale...) solo per il tempo strettamente necessario affinché le opere murarie siano ristrutturare.

Non è richiesta una specifica volontà in tal senso, a differenza della "traslazione" vera e propria, pertanto si procede d'ufficio, senza troppi aggravii o impedimenti burocratici.

D'altra parte, se la cappella privata e gentilizia è davvero pericolante, è interesse pubblico prevalente (ed onere del concessionario) agire per il ripristino delle condizioni minime (solido e decoroso stato) perché la stessa concessione sussista, con legittimità.

Altre opinioni (dispetti, ritorsioni, scarsa comprensione del fenomeno funerario, ripicche endo-familiari...) sono destituite di ogni fondamento giuridico e pratico. Le consiglio così di attivarsi presso il locale ufficio della polizia mortuaria.



C. scrive il 18/08/2023 alle 16:53

Buongiorno, è possibile utilizzare un corriere per il trasporto di un'urna cineraria da Lombardia a Sicilia?

Risposta:

Sì, è proprio così. In questo caso il corriere agisce quale semplice vettore nel trasporto di urna vero e proprio.

Sarebbe un po' come trasportare una spoglia mortale in aereo o in nave, o ancora in treno.

Il "comandante del mezzo" prende in consegna il contenitore mortuario (ad es. la stessa urna cineraria) che deve sempre esser accompagnato dal relativo decreto di viaggio, su cui sarà annotato per completezza in quale forma (velivolo, veicolo, ferrovia) detto trasferimento dovrà avvenire.

È da escludersi tassativamente che titolare dell'autorizzazione – sia consentita l'iperbole ad esclusivo fine didascalico - sia addirittura... il postino, anche se sarà materialmente quest'ultimo (in qualità, appunto di solo vettore) a consegnare le ceneri alla loro destinazione ultima, indicata nel decreto di trasporto, il quale, non dimentichiamo è strettamente nominativo (non trasferibile) ed espone anche a qualche spiacevole conseguenza di natura penale, se l'urna dovesse avere problemi durante il tragitto prestabilito.

Non è un atto banale, anche se, pur sempre, rientra nell'alveo delle autorizzazioni amministrative a contenuto vincolato, almeno nella disciplina della polizia mortuaria.



A. scrive il 01/09/2023 alle 12:24

Il regolamento di polizia mortuaria della mia città recita: "Nelle concessioni private ad uso perpetuo, ossia stipulate prima del 10/02/1976, le estumulazioni possono essere eseguite solo qualora sia necessario, o venga richiesto dagli eredi del defunto, trasferire i feretri ad altra tumulazione. Sono regolate ai sensi della normativa statale, regionale ed ai sensi del presente regolamento."

Mi sembra di capire che, seppur piuttosto ambiguamente a causa delle norme, estumulare, ridurre in cassetta ossario e ricollocare nello stesso posto il defunto perpetuo non sia sempre possibile, ma da quanto leggo nel regolamento e nella seconda norma da voi citata, sembra che qualche possibilità ci sia.



La mia domanda è: cosa si può fare? Posso ridurre i bisnonni perpetui e ricollocarli nei loro posti oppure no? Non ho chiesto, per svista, all'ufficio competente, ho solo chiesto se ceneri ed ossa possono essere inserite in questi due posti perpetui, e mi hanno detto che si può inserire di tutto, fino a raggiungimento della capienza massima dei due posti.

Risposta:

Controlli se, nello specifico tariffario comunale delle operazioni cimiteriali, vi sia una voce riguardo alla possibile riduzione salma; in molti regolamenti comunali è anche detta verifica/ricognizione sullo stato di mineralizzazione del cadavere.

Se è prevista – e si paga profumatamente – per il solo fatto di esser tariffata è ammessa, quindi anche lecita. Invero sulla legittimità di estumulare da sepolcri perpetui vi sono posizioni antitetiche in dottrina.

Risolverei così il problema: se nella normazione locale (lo stesso atto concessorio è fonte di obbligazioni sinallagmatiche tra Comune e privato cittadino) non è contemplato un espresso divieto di estumulare per riduzione salma da tumuli a tempo illimitato, si autorizza l'esplorazione della tomba.

Si estraggono dei feretri, si rimuovono i coperchi e così si potranno rinvenire ossa o – più facilmente – esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo/conservativo (salme indecomposte).

Per le urne c'è l'immediata raccolta in apposita cassetta ossario, per gli altri, di solito, si procede a diretta cremazione, proprio al fine di un ri-uso responsabile dello spazio cimiteriale. Esso, infatti, non è, come presumibilmente noto, dilatabile all'infinito. Mandare in rotazione il patrimonio cimiteriale (concessioni a tempo indeterminato specialmente, altrimenti costretto all'immobilizzo da qui all'eternità sarebbe una saggia politica di buon governo del camposanto.

È altrettanto importante che cassette ossario o urne cinerarie, risultanti dalle operazioni di riduzione o cremazione, siano ri-tumulate (in fondo solo sotto altra forma) nell'originario sepolcro, per mantenere in essere la concessione stessa.

Difatti, molti atti concessori, in particolar modo stipulati in regime di perpetuità, per sussistere sono vincolati alla permanenza della salma (e sue trasformazioni di stato) in quella determinata tomba, privata e dedicata, nominativamente a quel particolare defunto.



J. scrive il 13/09/2023 alle 15:10

Nell'aprile del 2021 mia suocera è morta (luogo del decesso e di residenza: Roma). Impossibile trovare un loculo a Roma, ci rivolgiamo ai comuni limitrofi. Il Comune di Pomezia dà disponibilità, ma per loculo provvisorio, in attesa del completamento dell'ampliamento del cimitero che viene prospettato come imminente. Viene pagato loculo provvisorio – nb il cimitero di Pomezia ha un intero settore di "loculi provvisori", già pronti! - e dato acconto per loculo definitivo il cui costo è maggiorato del 40% per non residenti. Siamo ora (settembre 2023) stati convocati per completare gli adempimenti, vale a dire saldare il totale, ma il loculo definitivo non è ancora pronto! Ci è stato assicurato che sarà ultimato per dicembre.

Ma perché dovremmo pagare ora per la concessione d'uso di un manufatto che ancora non esiste? Perché non riusciamo ad ottenere la planimetria del progetto di ampliamento per poterci almeno fare un'idea dello stato di avanzamento dei lavori? È normale tutto ciò?

Risposta:

Sui c.d. loculi provvisori dove parcheggiare i feretri in attesa di definitiva sistemazione nutrei qualche perplessità, in diritto; si prende tuttavia atto di una prassi quanto meno consolidata, in molte realtà territoriali, specie dove più alta è la richiesta di tumulazione.

Nelle procedure – comunque trasparenti e di evidenza pubblica – interne ad ogni Comune perché si faccia concessione cimiteriale di manufatto o area, sono appunto diverse da Comune a Comune.

C'è chi teorizza durante la formazione del finale atto concessorio una fase intermedia con la pre-assegnazione.

Questi procedimenti sono governati unicamente dal locale regolamento comunale di polizia mortuaria, cui si rinvia per gli approfondimenti di rito.

Il caso da Lei rappresentato è sì di grande interesse anche didascalico, ma senza la preventiva consultazione della normativa *de qua* diviene pressoché impossibile fornire risposta più completa.

Quanto poi alle planimetrie del cimitero, trattasi di parte integrante del piano regolatore cimiteriale, tenti il... jolly del formale accesso agli atti, trattasi pur sempre di documenti di natura pubblica, e la L. n. 241/1990 detta tutti gli strumenti per esercitare correttamente questo diritto a sapere.





S. scrive il 18/09/2023 alle 15:59

Buongiorno, un chiarimento: le ceneri di mio padre erano affidate a mia madre. Purtroppo, è venuta a mancare anche mia madre, ora è possibile richiedere la dispersione in natura delle ceneri di mio padre?

Risposta:

La linea interpretativa, cui codesta Redazione aderisce in tema di dispersione ceneri, dati i riflessi di natura penale che quest'istituto comporta inevitabilmente, è improntata al massimo rigore e ad una lettura forse poco fantasiosa del dettato normativo.

A nostro parere, difatti, non dovrebbe riuscire ammissibile il rilascio di apposita autorizzazione a sversare in natura ceneri precedentemente conservate/custodite, a meno di rinvenire postuma, ed in forma inequivocabile (= scritta) una sicura volontà del *de cuius* in questo senso. Suo padre, fatta sempre salva una sua diversa disposizione ad es. testamentaria, non potrebbe aver scelto congiuntamente per le proprie ceneri sia l'affido al coniuge, sia la dispersione.

Non ci si può contraddire negli atti di disposizione sul *post mortem*, ecco perché la necessità di un pronunciamento chiaro su una delle due pratiche funerari (alternative tra loro) in discussione. O c'è volontà di affido dell'urna o c'è quella di dispersione ceneri. Attenzione, poiché la legge punisce le dichiarazioni forzose o mendaci rese ad una pubblica amministrazione. Invero, però, vi sono visioni più aperturiste, ragion per cui alcune Regioni e di conseguenza i loro Comuni adottano strategie diverse e più light, dunque l'ipotesi da Lei suggerita potrebbe, poi, non essere così impraticabile.

In buona sostanza: se il Comune nel cui territorio dovrebbe avvenire questa dispersione dovesse per avventura autorizzare lo sversamento in natura delle ceneri *de quibus*, non si rilevarebbe nessun ulteriore problema ostativo.

Parimenti il Comune potrebbe, invece, respingere la relativa istanza per vizio della volontà, siccome la dispersione soprattutto è lecita (altrimenti integrebbene pur sempre fattispecie di reato) se effettuata nel rispetto della reale volontà del *de cuius*, che è, e resta, sovrana.

Allora dopo tutto, tentar non nuoce, meglio però documentarsi prima sulle possibili conseguenze della decisione sul percorso amministrativo da intraprendere.



V. scrive il 30/10/2023 alle 02:20

Nel caso si tratti di urna cineraria, custodita in abitazione, ci sono regole precise al riguardo? Si può vietare l'accesso?

Risposta:

Lei sottoscrivendo liberamente l'atto di affido ha assunto il "diritto" a custodire le ceneri, ma parallelamente ha contratto diversi obblighi, non sempre adeguatamente spiegati e pubblicizzati dagli uffici di polizia mortuaria e dalle stesse imprese di onoranze funebri. Tra i doveri a cui Lei soggiace si annovera – particolarmente gravoso – il c.d. *iter ad sepulchrum*: ossia la servitù di passaggio (mi sia consentito l'uso inappropriato e grossolano della terminologia prettamente civilistica). Detto altrimenti: Lei deve garantire in modi e tempi ragionevoli, s'intende, l'accesso alla "sepoltura" per il compimento dei riti di cordoglio e commemorazione della persona scomparsa.

Poiché la sepoltura dell'urna è in casa Sua, chi eserciti il c.d. diritto secondario di sepolcro (i più stretti congiunti del *de cuius*, non chiunque: è ovvio) ha titolo per chiederLe di entrare nell'abitazione per i riti votivi.



C. scrive il 16/10/2023 alle 22:50

Al cimitero i miei genitori, morti negli anni '70, sono seppelliti nella loro tomba di famiglia a 2 posti fatta costruire negli anni 60.

Oggi, con il consenso favorevole delle mie sorelle, vorrei chiedere la loro estumulazione, la riduzione in cassetta ossario dei miei genitori per far spazio a me e mia moglie un domani.

È possibile richiedere ciò? Devo andare in un'agenzia funebre? cosa posso fare per poter fare questo? Io sono un cittadino Siciliano. Vi è una legge in merito che può autorizzare tale operazione?

Le mie sorelle non hanno le loro sepolture private.

Risposta:

Sì, l'estumulazione finalizzata alla riduzione delle ossa in apposita cassetta è senz'altro un'istanza accoglibile dal Suo Comune, se debitamente sottoscritta da Lei e dalle sorelle, ovvero dall'unanimità di tutti/e i figli/e. Piuttosto: ...e se all'atto dell'apertura feretro si riscontrasse, invece, la presenza di un resto mortale (evento, poi, non del tutto improbabile).



Al fine di liberare spazio veramente bisognerebbe organizzarsi per disporre la cremazione delle eventuali salme indecomposte.

Conviene prepararsi per tempo all'ipotesi, non nefasta, ma sinceramente un po' più onerosa.

Le cassette ossario/urne cinerarie dovranno permanere nello stesso originario sepolcro, seppur in differente forma rispetto al più classico feretro, a pena di estinzione della concessione per esaurimento dei suoi intrinseci fini, cioè, dar primariamente sepoltura alle salme dei Suoi genitori.

Attenzione: c'è stato subentro?

Chi è l'attuale concessionario?

Secondo me Lei e le sue sorelle siete su un livello di pari ordinazione nei diritti di sepolcro: in quanto titolari di un terzo ex capite del "bene" giuridico sepolcro, con annessi diritti di godimento ed uso, nonché gestione...ed oneri dominicali compresi! In questa comunione solidale, forzosa ed indivisibile è solo la cronologia dei decessi tra gli aventi diritto a stabilire il "timing" di accesso al sepolcro per le rispettive salme, sino alla saturazione della tomba. Lei è liberissimo di richiedere l'estumulazione dei rispettivi feretri, ma sin quando si sia in vita lo *jus sepulchri* resta e rimane una pura anche se legittima mera aspettativa. Insomma, chi prima muore...meglio alloggia!



Documentazione

Massime e sentenze di giurisprudenza



A cura di Sereno Scolaro

CREMAZIONE

Sentenza: TAR Sicilia, Catania, Sez III, 17 luglio 2023, n. 2222

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1388 del 2022, proposto da Gabriele S., rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cittadino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro
Comune di San Giovanni La Punta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Agata Burtone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento della nota prot. 25500 del 9.6.2022, con la quale il Comune di San Giovanni La Punta ha rigettato la richiesta formulata dal ricorrente di estumulazione straordinaria, per la cremazione, dei resti mortali della defunta madre N. Rosa e di ogni altro provvedimento antecedente, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto o non richiamato nel provvedimento impugnato, ivi compreso, ove occorra, la nota prot. 25763 del 10.06.2022 con la quale è stato comunicato al ricorrente che è necessario, per l'estumulazione e l'autorizzazione alla cremazione, il nulla osta del VI settore. ...omissis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato recante la seguente motivazione "relativa-

mente alla richiesta di cremazione, si ribadisce che la legge 130 del 30/03/2001, all'art. 3 comma 1 lett g) recita "l'ufficiale dello stato civile (...) autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni"; considerato che i resti della signora "risultano essere tumulati e non inumati, la sua richiesta non può essere accolta in quanto non risultano trascorsi i venti anni previsti dalla succitata normativa".

Lamenta, in sintesi, il ricorrente la violazione ed erronea applicazione dell'art. 3 della legge n.130 del 2001 e degli artt. 86 e ss del d.p.r. n.285/1990 (recante approvazione del vigente regolamento di polizia mortuaria), in quanto l'amministrazione avrebbe erroneamente applicato al caso di specie, riguardante un caso di estumulazione straordinaria (che può essere eseguita dopo qualsiasi periodo di tempo su autorizzazione del Comune e a spese del richiedente e rientrante nella previsione dell'art 88 del citato d.p.r.), la normativa che regola le estumulazioni ordinarie (operazioni svolte ordinariamente d'ufficio dal Comune allo scadere delle concessioni o sulla base delle necessità di capienza dei cimiteri e, comunque, non prima di dieci anni dalla sepoltura o venti dalla tumulazione). Invoca, inoltre, a sostegno della propria tesi gli artt. 50 e 51 del regolamento dei servizi cimiteriali del comune di San Giovanni La Punta.

2. Il Comune di San Giovanni La Punta si è costituito in giudizio ed in data 27 febbraio 2023, su richiesta del Tribunale, ha depositato la seguente documentazione: a) la nota prot. n. 1571 dell'11.01.2023 nella quale ha rappresentato di avere "ultimato l'iter per autorizzare



l'estumulazione dei resti mortali di N. Rosa, per avviamento a cremazione su esplicita richiesta dell'avente diritto ...";

b) la nota prot. n. 7880 del 17.02.2023 con la quale ha rettificato la precedente nota, precisando che è stato ultimato l'iter di competenza per il rilascio dell'autorizzazione per l'estumulazione e che l'inciso "per avviamento alla cremazione" è un mero errore in quanto detta autorizzazione alla cremazione è di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile;

c) la nota con cui l'Ufficiale di Stato Civile ha comunicato che "provvederà al rilascio dell'autorizzazione al trasporto dal Cimitero di SG La Punta al cimitero di Aci Castello", nulla disponendo in ordine alla cremazione.

3. In vista della pubblica udienza, le parti hanno depositato memorie e repliche ribadendo le rispettive difese. In particolare, il ricorrente ha rappresentato di avere ancora interesse alla decisione considerato che, ad oggi, non è stata autorizzata la cremazione, ma solo l'estumulazione.

4. Alla pubblica udienza in data 19 aprile 2023, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.

5. Premesso che le note depositate dall'Amministrazione non hanno carattere satisfattivo della pretesa avanzata dal ricorrente, limitandosi le stesse ad autorizzare l'estumulazione solo ai fini del trasporto del feretro presso altro cimitero e non anche per la cremazione, il Collegio, verificata la persistenza dell'interesse al ricorso, può passare ad esaminarne il merito.

6. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte. In ordine alle norme che regolano la materia, osserva il Collegio che, anche dopo l'entrata in vigore della L. n. 130 del 2001 – che all'art. 3 ha introdotto alcuni principi in materia di cremazione e dispersione delle ceneri – l'estumulazione di un feretro (cioè il suo asporto da un loculo), così come l'esumazione di questo (cioè il suo disseppellimento), continuano a trovare la propria disciplina di dettaglio nel Capo XVII del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Occorre, in particolare, richiamare, per quanto di interesse in questa sede, gli articoli 88 ed 89 del citato d.P.R., i quali individuano le ragioni per le quali può essere consentita la estumulazione di un feretro, prima del decorso dell'ordinario termine fissato in venti anni. L'art. 88 dispone in proposito che il sindaco può autorizzare "dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati

la perfetta tenuta del feretro e dichiarati che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica".

Il successivo art. 89 aggiunge che "Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 83" e l'art. 83 a sua volta stabilisce che "Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle."

Dalla lettura sistematica e coordinata delle disposizioni ora richiamate, discende, come fondatamente ritenuto dal ricorrente, che anche la cremazione, alla pari del trasferimento in altra sepoltura, rientra tra le ragioni per le quali deve ritenersi consentita, prima del decorso dell'ordinario termine ventennale, l'estumulazione (così come è certamente consentita, e di questo nessuno dubita, l'esumazione per la cremazione). Si tratta, in definitiva, di consentire, in entrambi i casi, il trasferimento di un feretro, sia stato esso estumulato o esumato, ad un diverso luogo di conservazione (nel caso della sepoltura) o di distruzione (nel caso della cremazione), e senza che sia prevista l'apertura della cassa, difettando quindi qualsiasi ragione che possa ragionevolmente legittimare l'applicazione di una disciplina differenziata.

Ciò che rileva, infatti, è che l'autorità sanitaria competente accerti, nell'uno come nell'altro caso, la "perfetta tenuta" della cassa, attestando in tal modo che il suo trasferimento può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

In conclusione, il presupposto sulla base del quale è stato adottato l'atto impugnato è, per quanto esposto, errato con conseguente illegittimità dello stesso.

7. Conclusivamente, per le considerazioni sino a qui espresse, il Collegio accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

8. Nelle peculiarità delle questioni trattate il Collegio ravvisa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c. p. a. e 92, comma 2, c. p. c., eccezionali ragioni per l'integrale compensazione delle spese del grado di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. ...omissis...



ESTUMULAZIONI

TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 25 ottobre 2023, n. 15825

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12143 del 2023, proposto da Mirella P. ed Emanuela L. L., rappresentate e difese dagli avvocati Gianluca Calistri e Luca Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del primo in Roma, viale Bruno Buozzi, 109; contro

Comune di Grottaferrata (RM), non costituito in giudizio;

per l'annullamento previa adozione di ogni più opportuna misura cautelare

– del diniego adottato con nota comunale avente prot. n. 32463 del 2 agosto 2023 trasmessa a mezzo pec in pari data avverso l'istanza di rinnovo trentennale della concessione cimiteriale rep. n. 3530 dell'8 luglio 1994 presentata dalle ricorrenti a mezzo pec in data 4 luglio 2023 e avente prot. comunale n. 29374 dell'11 luglio 2023;

– di ogni altro atto preordinato, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi espressamente incluso il Regolamento di polizia mortuaria del Comune di Grottaferrata approvato con deliberazione del Sub Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio n. 12 del 28 febbraio 2022 nella parte in cui:

– all'art. 16, lett. a), dispone per le sepolture individuali (loculi) che "detta concessione potrà essere rinnovata per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all'estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune. In questo caso si dovrà ricorrere all'impiego di particolari sostanze biodegradabili da aggiungere obbligatoriamente al resto mortale (a carico del concessionario) affinché favorisca la scheletrizzazione. Il richiedente si farà carico del pagamento corrispondente al prezzo vigente stabilito per le concessioni di loculi cimiteriali al momento dell'estumulazione";

– all'art. 18, comma 1, lett. g, dispone che "La concessione per le sepolture private individuali viene

disposta con le modalità disciplinate dal presente regolamento previa verifica della sussistenza dei presupposti per la concessione stessa ...";

– all'art. 20, in tema di rinnovo della concessione, dispone che "Alla scadenza della concessione, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo per un periodo di 30 anni per i loculi per una sola volta per ulteriori 30 anni qualora, procedendo all'estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non fossero interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune ..." ...omissis..

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 14.9.2023 e depositato in pari data, le ricorrenti impugnavano:

– la nota PEC n. 32463 del 2.8.2023 con cui il comune di Grottaferrata, fornendo riscontro all'istanza trasmessa il 4.7.2023, la respingeva dichiarandola "in palese contrasto con gli artt. 16-20 del regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione del sub commissario con i poteri del Consiglio n. 12 del 28.2.2022";

– il regolamento di polizia mortuaria comunale approvato con deliberazione del Sub Commissario prefettizio con i poteri di Consiglio n. 12 del 28 febbraio 2022,

articoli 16, lett. a), 18, comma 1, lett. g) e 20, esponendo quanto segue:

– con contratto concluso l'8.7.1994, il comune di Grottaferrata ed il sig. Lino P. (dante causa delle odierni ricorrenti) costituivano un rapporto concessorio avente ad oggetto il "loculo n. 12, fila 1, batteria vecchia" sito nel cimitero comunale, per la durata di 30 anni a decorrere dal 3.7.1994, con diritto d'uso riservato alla salma della moglie C. Loreta.

Detta concessione non recava alcuna disciplina inerente il rinnovo della stessa, da intendere quindi come cessata alla data di scadenza;

– con istanza inviata via PEC il 4 luglio e protocollata in entrata dal comune di Grottaferrata il successivo 11 luglio, con nota congiunta a firma anche dell'odierno difensore, le ricorrenti, approssimandosi la scadenza della concessione, ne chiedevano il rinnovo per ulteriori anni 30, manifestando l'interesse a



che le spoglie mortali non venissero estumulate o traslate;

– con il provvedimento impugnato, trasmesso via PEC il 2 agosto, il comune respingeva l'istanza dichiarandola "in palese contrasto con gli artt. 16-20 del regolamento cimiteriale comunale, approvato con deliberazione del sub commissario con i poteri del Consiglio n. 12 del 28.2.2022".

Contro il predetto diniego le ricorrenti muovevano le seguenti censure:

Violazione degli artt. 2, 3, 19, 97 e 117 Cost., dell'art. 9 CEDU, degli artt. 1 e 3 della legge n. 241/1990, dell'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990, violazione dei principi di imparzialità e proporzionalità ed eccesso di potere sotto varie figure.

A loro avviso, le previsioni regolamentari invocate dal comune a sostegno del diniego – art. 16, comma 1, lett. a) ed art. 20 – subordinando il rinnovo della concessione, per una sola volta, per ulteriori 30 anni, alla circostanza che, procedendo all'estumulazione ordinaria della salma, i resti mortali non siano interamente mineralizzati e ci sia carenza di posti a terra nel campo comune, prevedendo altresì che, in questo caso, si debba ricorrere all'impiego di particolari sostanze biodegradabili da aggiungere obbligatoriamente al resto mortale (a carico del concessionario) affinché venga favorita la scheletrizzazione, violavano le disposizioni costituzionali e convenzionali in materia di libertà religiosa.

Secondo le ricorrenti, infatti, alla scadenza della concessione, ove i resti mortali siano interamente mineralizzati, non consentire il rinnovo della concessione e prevedere, di contro, o la cremazione dei resti mortali o l'acquisto di una nuova concessione trentennale avente ad oggetto, questa volta, una celletta ossario, avrebbe cozzato con la libertà di coscienza religiosa della defunto che, nel caso di specie, in ragione del credo religioso professato, aveva chiesto ai familiari di curare la propria sepoltura e di garantire che le sue spoglie mortali non fossero corrotte, riesumate o trasferite in luogo diverso dall'originaria ubicazione.

Sempre secondo le ricorrenti, infatti, come espresso dalla giurisprudenza di legittimità, l'interesse dei parenti ad avere un luogo per onorare il defunto, e l'interesse a che tale luogo non sia trasformato, costituirebbe esplicazione di un diritto della personalità che

verrebbe ad essere lesa, altresì, dalla imposizione di forme di culto che non sono previamente accettate dai parenti del defunto (Cass. Civ., sez. III, n. 370/2023).

Allo stesso modo, sempre a parere delle ricorrenti, l'estumulazione e la salma dal luogo di originaria sepoltura, contrasterebbe con il diritto di scelta del luogo di sepoltura esercitato dalla defunta quando era ancora in vita.

Infine, il provvedimento impugnato, a giudizio delle ricorrenti, appariva sproporzionato rispetto all'interesse pubblico all'uso temporaneo delle concessioni cimiteriali, introducendo condizioni ulteriori a cui subordinare la temporaneità delle concessioni non previste dall'art. 92 del d.P.R. n. 285/1990, peraltro divergendo ingiustificatamente dalle soluzioni adottate in proposito da altri comuni (a cominciare da Roma Capitale) nei quali il rinnovo per ulteriori 30 anni della concessione non sarebbe subordinato all'incompleta decomposizione della salma.

Si concludeva il gravame con la richiesta di concessione di misure cautelari collegiali.

Il comune di Grottaferrata non si costituiva in giudizio. ...omissis...

Viene in rilievo la disciplina in tema di "Esumazione ed estumulazione" contenuta nel Capo XVII del d.P.R. n. 285/1990.

L'art. 92, la cui violazione è invocata dalle ricorrenti, afferma che le concessioni di sepolture private nei cimiteri "sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo".

Prendendo in considerazione l'art. 82, comma 1, si evince che "Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni", ma anche, il comma 2, primo periodo, che "Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal Ministro della sanità".

È questa la c.d. esumazione 'ordinaria', da distinguere da quella straordinaria eventualmente effettuata su ordine dall'autorità giudiziaria.

L'art. 85, comma 1, detta gli adempimenti da svolgere con riferimento ai resti ossei rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, che "devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno



che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione”.

L'art. 86 recita, poi, che, qualora non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, le estumulazioni si eseguono “allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco.

2. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere. (...) 5. Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del coordinatore sanitario”.

In definitiva, dalla lettura delle norme sopra riferite pare al Collegio potersi trarre l'indicazione che, stante il carattere temporaneo del regime di concessione delle sepolture private e, comunque, la necessità che gli spazi concessi in uso per sepolture, certamente costituenti una risorsa scarsa, debbano essere razionalmente utilizzati, decorso un determinato periodo di tempo si debba procedere all'estumulazione dei resti mortali completamente mineralizzati e alla raccolta e collocazione dei medesimi in cassette ossario.

Ovvero, proprio la procedura prevista dal contestato regolamento comunale che, per esplicita ammissione dei ricorrenti, alla scadenza della concessione del loculo e, a condizione che la salma sia completamente mineralizzata, consente loro di scegliere tra la cremazione e l'acquisto di una concessione trentennale di una celletta ossario dove riporre i resti mortali o le ceneri.

Né ad avvalorare la lamentata lesione della libertà di culto invocata dalle ricorrenti potrebbe valere il precedente di legittimità da esse invocato, ove si consideri come quello si riferisca alla fattispecie di estumulazione di resti ossei e successiva cremazione dei medesimi avvenuta in assenza di esplicito consenso degli aventi causa del defunto, circostanza questa che ad avviso della Suprema Corte, in quel caso, conferiva carattere illecito alla cremazione delle spoglie compiuta dal concessionario cimiteriale ed obbligava il

medesimo a risarcire il danno non patrimoniale subito dalle attrici, consistente nella lesione del proprio diritto secondario al sepolcro, ossia il diritto, di natura personalissima ed intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.

Circostanza questa che non si rinviene, invece, nel caso di specie in cui il comune di Grottaferrata, in coerenza con le disposizioni di rango secondario vigenti in materia, ha previsto che, allo scadere della concessione, ove i resti mortali siano completamente mineralizzati, i parenti del de cuius possano scegliere se procedere alla cremazione dei resti ossei o acquistare una concessione trentennale per una celletta ossario, di talché non sussiste la lamentata lesione della libertà religiosa invocata.

In definitiva, quindi, non vi è spazio per il positivo scrutinio delle censure articolate in ricorso che deve, pertanto, respingersi.

Non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite stante la mancata costituzione del comune intimato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. ...omissis...

TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 21 ottobre 2023, n. 3113

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 300 del 2016, proposto da Rosa L., Rosaria V. e Salvatore V., rappresentati e difesi dagli avvocati Pietro Sciortino e Pasquale Bonomo, con domicilio eletto presso lo studio Pietro Sciortino in Catania, Via Vecchia Ognina 140; contro

Comune di Centuripe, non costituito in giudizio; nei confronti Carmelo V., Roberto V., Rosa V. e Agata Carmela V., non costituiti in giudizio; per l'annullamento a) dell'ordine di demolizione del Comune di Centuripe n. 06 in data 4 dicembre 2015; b) della nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 con



cui il menzionato ordine di demolizione è stato comunicato.

...omissis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti hanno impugnato: a) l'ordine di demolizione del Comune di Centuripe n. 06 in data 4 dicembre 2015; b) la nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 con cui il menzionato ordine di demolizione è stato comunicato.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue:

a) nell'anno 1972, previa concessione n. 1761 in data 17 aprile 1972, è stata edificata una tomba di famiglia nel cimitero di Centuripe, in relazione alla quale è stata presentata domanda di sanatoria n. 4396 in data 3 maggio 2012;

b) con nota n. 8601 in data 29 luglio 2015 il Comune di Centuripe ha comunicato ai ricorrenti il rigetto dell'istanza;

c) con nota n. 0014355 in data 4 dicembre 2015 l'Amministrazione ha comunicato, altresì, l'ordine di demolizione n. 06 adottato in pari data.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue:

a) il Comune ha fatto esclusivo riferimento all'assenza di un titolo edilizio, senza considerare:

– che il manufatto non è stato realizzato dai ricorrenti,

– la buona fede degli interessati ed il lungo lasso di tempo trascorso;

– la circostanza che da decenni sono presenti delle salme all'interno della tomba di cui si tratta;

b) emerge, quindi, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;

c) l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la particolarità della fattispecie, tenuto conto, in particolare, della destinazione dell'immobile;

d) l'Amministrazione, inoltre, non ha considerato la speciale disciplina relativa all'estumulazione ordinaria e straordinaria delle salme, con particolare riferimento alla necessità di provvedere, nel caso in esame, alla estumulazione straordinaria di alcuni defunti, previa autorizzazione del Sindaco e programmazione operativa con il coordinatore sanitario (in disparte la circostanza che, secondo un certo

orientamento giurisprudenziale, il cadavere tumulato non potrebbe essere oggetto di estumulazione).

...omissis...

Il Collegio osserva quanto segue.

In materia di repressione degli abusi edilizi vengono in rilievo atti vincolati che non richiedono una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né, ancora, alcuna motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale in ordine all'intervento repressivo, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare (sul punto, cfr., fra le tante, T.A.R. Campania, Napoli, IV, n. 3110/2020; Consiglio di Stato, II, n. 3485/2020, n. 1765/2020, n. 549/2020; Consiglio di Stato, VI, n. 7793/2019 e n. 3685/2019; nonché Consiglio di Stato, Ad. Plen., 17 settembre 2017, n. 9).

Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia di abusi edilizi rende anche superflua la comunicazione di avvio del procedimento, dal momento che, salvo ipotesi del tutto residuali, non è possibile alcun utile apporto partecipativo dell'interessato, come pure risulta inutile una specifica motivazione, risultando sufficiente l'individuazione degli abusi commessi (sul punto, cfr., fra le più recenti, T.A.R. Campania, Napoli, II, n. 2842/2020; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 78/2020; T.A.R. Campania, Napoli, VIII, n. 4765/2020; T.A.R. Liguria, Genova, I, n. 723/2019).

In particolare, occorre soffermarsi sul principio di diritto enunciato nella citata pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 9 in data 17 ottobre 2017:

“Il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell'abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell'ipotesi in cui l'ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla



realizzazione dell'abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell'abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell'onere di ripristino".

Con la sentenza n. 8 in data 17 ottobre 2017 l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha, invece, formulato affermazioni di tenore parzialmente diverso con specifico ed esclusivo riferimento all'ipotesi di annullamento d'ufficio di un titolo edilizio nella vigenza dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, come introdotto dalla legge n. 15/2005 (ipotesi che nel caso di specie non rileva).

Appare, inoltre, irrilevante la circostanza che i ricorrenti non abbiano realizzato l'abuso, in quanto, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, l'ordine di ripristino viene legittimamente ingiunto al proprietario che non abbia commesso l'illecito, sia in quanto l'abuso edilizio presenta natura permanente, sia in quanto anche il proprietario non responsabile dell'abuso è tenuto al ripristino dello status quo ante, salva la specifica ipotesi di obiettiva impossibilità dell'adempimento.

La particolare disciplina relativa all'estumulazione ordinaria e straordinaria delle salme non assume, poi,

rilievo in sede di adozione dell'ingiunzione a demolire – che costituisce un atto dovuto – ma nella fase esecutiva, nel senso, cioè, che, in sede di ottemperanza a quanto disposto dall'Amministrazione, gli interessati sono tenuti a provvedere alla estumulazione delle salme in ossequio alla disciplina vigente e previo il rilascio dei titoli prescritti.

Ciò non comporta, peraltro, che il Comune non sia tenuto ad adottare l'ordine di ripristino o che sia l'Amministrazione a dover attivare il procedimento relativo all'estumulazione ordinaria o straordinaria, in quanto tale incumbente è a carico del soggetto o dei soggetti interessati.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi quanto alle spese di lite, in quanto l'Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo rigetta. ...omissis...

ZONA DI RISPETTO

Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 agosto 2023, n. 8067

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1641 del 2019, proposto da Raffaele L. e Annunziata C., rappresentati e difesi dall'avvocato *Ciro Manfredonia*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Pompei, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato *Fabrizio Zinno*, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Terza, n. 4352 del 2 luglio 2018. ...omissis...

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Comune di Pompei, con provvedimento del 9 gennaio 2013, ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria, presentata ai sensi della legge n. 724 del 1994 dalla signora *Annunziata C.* per opere consistenti nella realizzazione "di un fabbricato per civile abitazione composto da piano cantinato e piano primo, localizzate in Via Pizzo Martino, 2 ed identificate catastalmente al fgl. 4, p.la 1882, sub. 101 – 104".

Il ricorso proposto dai signori *Raffaele L.* ed *Annunziata C.* avverso tale atto è stato respinto dal Tar per la Campania, Sezione Terza, con la sentenza n. 4352 del 2 luglio 2018.

Di talché, gli interessati hanno interposto il presente appello, articolando i seguenti motivi:

I. Motivi di impugnazione avverso i capi della sentenza che non accolgono i motivi sub 1), sub 2), sub 3) e sub 4) del ricorso introduttivo.

Con i primi quattro motivi del ricorso di primo grado, la parte appellante ha censurato il provvedimento



impugnato sotto vari profili, rilevando, in particolare, la carenza e la superficialità dell'istruttoria, la motivazione illogica ed insufficiente, nonché la violazione dello *ius superveniens*, applicabile al procedimento in corso in virtù del principio del *tempus regit actum*. La normativa sopravvenuta, che aveva ridotto a 100 metri la fascia di rispetto cimiteriale, avrebbe dovuta essere applicata, essendo intervenuta prima che il procedimento si concludesse con provvedimento definitivo espresso nel 2013.

In ragione di tale sopravvenuta disciplina riduttiva dell'originaria estensione del vincolo cimiteriale, non avrebbe potuto trovare applicazione l'art. 33 della legge n. 47 del 1985, come erroneamente ritenuto dal Comune, in considerazione del fatto che l'immobile veniva a ricadere in un'area non più soggetta ad un vincolo di inedificabilità assoluta per effetto di tale riduzione, per cui la costruzione dell'appellante sarebbe stata sanabile ai sensi dell'art. 32 della legge n. 47 del 1985, previo parere da esprimersi dalla competente autorità tutoria del vincolo igienico-sanitario.

Inoltre, in via gradata, la carente istruttoria dell'Amministrazione, in quanto il fabbricato insiste ad una distanza di circa 200 metri dall'originario perimetro cimiteriale, cioè sul limite della fascia di rispetto.

Il percorso argomentativo della sentenza gravata non potrebbe essere condiviso.

La sentenza svilirebbe il profilo temporale di efficacia della variante urbanistica dopo la sua adozione, pervenendo ad un'illogica disapplicazione del principio *tempus regit actum* in rapporto al regime dei vincoli in seno al procedimento di condono edilizio.

L'adozione della variante avrebbe determinato, quale effetto *ex lege*, l'operatività delle cc.dd. misure di salvaguardia, ai sensi dell'art. 1 L. 1902 del 1952, Il regime di salvaguardia derivante dall'adozione della variante urbanistica avrebbe comportato che il fabbricato dell'appellante, almeno per il periodo di sua efficacia/operatività, fosse conforme alla variante urbanistica in itinere, con cui era stata ridotta a 100 metri la fascia di rispetto cimiteriale, presentando il fabbricato una distanza superiore.

La riapplicazione della previgente disciplina più restrittiva, per la mancata approvazione della variante in via definitiva, ricondurrebbe la fattispecie nel perimetro applicativo dell'art. 32 della L. n. 47 del 1985,

trattandosi di un vincolo di inedificabilità assoluto sopravvenuto dopo l'edificazione dell'opera e prima della definizione della domanda di condono edilizio, con esclusione dell'art. 33 che, invece, postula la preesistenza del vincolo assoluto rispetto all'edificazione.

Inoltre, in ragione dell'art. 70 del regolamento comunale di polizia mortuaria approvato nel 2010, la fascia di rispetto cimiteriale sarebbe ridotta a 100 metri.

La disciplina vincolistica della fascia di rispetto cimiteriale sarebbe contenuta in un testo normativo che non è propriamente dedicato alla normativa urbanistica e edilizia.

Il regolamento statale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285 del 1990, richiamerebbe espressamente le disposizioni del TU in materia sanitaria e, segnatamente, gli articoli 337 e 338 dello stesso.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 30 del 1° marzo 2010, nel conformarsi alle disposizioni del d.P.R. n. 285 del 1990, avrebbe ricevuto parere favorevole dalla competente ASL territoriale, oltre al parere conforme del competente Ufficio regionale.

II. La sentenza impugnata ha ritenuto inutile lo scrutinio del quinto motivo di ricorso concernente la motivazione negativa del provvedimento impugnato per la presenza del vincolo paesaggistico, in quanto, trattandosi di atto plurimotivato, la sua eventuale fondatezza non avrebbe potuto condurre comunque all'annullamento del provvedimento impugnato.

Pertanto, nel caso di accoglimento di appello per i superiori motivi, gli appellanti hanno riportato la doglianza articolata nel motivo sub 5) in merito alla violazione del vincolo paesaggistico ex d.lgs n. 490 del 1999.

L'Amministrazione avrebbe erroneamente inserito la proprietà della ricorrente in zona P.I. del vigente P.T.P., mentre essa ricadrebbe nella ben diversa zona R.U.A., come risulta da certificato di destinazione urbanistica.

Ai fini del rilascio del titolo edilizio di condono, sarebbe applicabile l'art. 32, e non l'art. 33, della legge n. 47 del 1985, che impone l'acquisizione del nulla osta a sanatoria a cura dell'attività tutoria del vincolo paesaggistico ambientale.

La sopravvenienza del vincolo definitivo di inedificabilità derivante dal PTP non costituirebbe *ex se*



motivo di non ammissibilità del condono ai sensi dell'art. 33 L. n. 47 del 1985, in quanto tale disposizione, al fine di escludere la sanatoria, farebbe riferimento espresso alle sole opere che siano in contrasto con i vincoli che comportino edificabilità e "siano stati imposti prima dell'esecuzione delle opere stesse".

La sopravvenienza del vincolo di inedificabilità non consentirebbe l'automatica applicazione dell'art. 33 della L. n. 47 del 1985, ma obbligherebbe l'autorità tutoria ad esprimersi sulla compatibilità o meno dell'intervento ai sensi dell'art. 32 della medesima legge.

Né potrebbe essersi formato il silenzio rifiuto sull'istanza di nulla osta ai sensi dell'art. 32 l. n. 47 del 1985 per difetto di attuale procedibilità della relativa istanza dell'interessato, essendo l'espressione del parere subordinato alla previa approvazione dello strumento urbanistico ex art. 33 del vigente PTP, finora non adottato.

Il Comune di Pompei ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, in quanto tale atto si sarebbe limitato a riproporre le doglianze di primo grado omettendo qualunque censura sulla sentenza impugnata e la motivazione in essa contenuta.

Nel merito, l'Amministrazione comunale ha controdedotto ed ha concluso per il rigetto del gravame.

All'udienza pubblica del 20 luglio 2023, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. L'appello è infondato e va di conseguenza respinto e ciò consente di prescindere dall'esame dell'eccezione di inammissibilità formulata dal Comune di Pompei.

3. L'Amministrazione comunale, con nota del 4 febbraio 2010, ha comunicato alla signora Annunziata C., ai sensi degli articoli 7, 8 e 10-bis della legge n. 241 del 1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio per un fabbricato per civile abitazione sito alla via Pizzo Martino, 2, individuato catastalmente al F. 4, part. 245-666,

In particolare, l'Amministrazione ha considerato che l'opera abusiva realizzata non risulta suscettibile di sanatoria:

– ai sensi della legge n. 47 del 1985 art. 33 e dell'art. 34 delle norme di attuazione del P.R.G. in quanto

ricade in zona territoriale sottoposta a vincolo cimiteriale con inedificabilità assoluta;

– ai sensi della legge n. 47 del 1985, art. 33, comma 1, lettera a), in quanto sono state realizzate in ambito P.T.P. in zona P.I. (art. 11 delle norme di attuazione del P.T.P.) sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta (L. 431/85) prima della realizzazione delle opere, entro la quale "è vietato qualsiasi intervento che comporti incremento dei volumi esistenti".

Il Comune di Pompei, con il provvedimento del 9 gennaio 2013, ha respinto la richiesta di permesso di costruire in sanatoria in discorso per i motivi riportati nella comunicazione dell'avvio del procedimento di diniego.

4. Il provvedimento in contestazione, pertanto, è basato su due ragioni, ciascuna delle quali di per sé idonea a legittimare il diniego.

4.1. In materia di vincolo cimiteriale, l'art. 338, comma 1, T.U. delle leggi sanitarie n. 1265/34 – nella formulazione *ratione temporis* applicabile all'adozione del provvedimento di diniego impugnato in primo grado – prevede che "i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno duecento metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici entro il raggio di duecento metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale".

In proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che:

– il vincolo cimiteriale prescritto dall'art. 338 r.d. 27 luglio 1934 n. 1265 determina un regime di inedificabilità *ex lege*, integrando una limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene, tale da configurare in maniera oggettiva e rispetto alla totalità dei soggetti il regime di appartenenza di una pluralità indifferenziata di immobili che si trovino in un particolare rapporto di vicinanza o contiguità con il perimetro dell'area cimiteriale;

– il vincolo, in ragione del suo carattere assoluto, non consente in alcun modo l'allocatione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, quali le esigenze di natura igienico sanitaria, la salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati alla inumazione e alla sepoltura, il mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale;



– il vincolo, d'indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti;

– avuto riguardo alla ratio sottesa alla norma in esame, la nozione di "centro abitato" richiamata dall'art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/34, deve intendersi in senso ampio e comprensivo di ogni ambito spaziale nel quale insistano edifici connotati da effettiva e permanente destinazione residenziale o con uso correlato alla residenza, posto che, altrimenti, si consentirebbe la generalizzata costruzione o ampliamento dei cimiteri anche a ridosso di edifici a uso abitativo, in violazione delle esigenze di tutela della pubblica igiene e salute sottese alla prescrizione di cui all'art. 338, comma 1, cit.;

– la deroga prevista dal quinto comma dell'art. 338 r.d. n. 1265/34 con riferimento all'ampiezza della fascia di rispetto cimiteriale è suscettibile di essere ridotta soltanto in via autoritativa e a tutela di interessi pubblici.

Pertanto, in ragione del chiaro ed inequivocabile disposto normativo e della relativa ratio, il consolidato orientamento di questa Sezione (cfr. ex plurimis, Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6726; Cons. St., Sez. VI, 20 luglio 2021, n. 5458; Cons. St., Sez. VI, 10 aprile 2020, n. 2370; Cons. St., Sez. VI, 24 aprile 2019, n. 2622; Cons. St., Sez. VI, 12 febbraio 2019, n. 1013) ritiene che il vincolo cimiteriale abbia carattere assoluto e non consenta in alcun modo l'allocatione sia di edifici, sia di opere incompatibili con il vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che la fascia di rispetto intende tutelare, e che lo stesso vincolo si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti.

L'esistenza del vincolo cimiteriale nell'area nella quale è stato realizzato un manufatto abusivo, quindi, comportando l'inedificabilità assoluta, impedisce il rilascio della concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 33, L. n. 47/1985, senza necessità di compiere ulteriori valutazioni.

Di conseguenza, non assume alcun rilievo la riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a 100 metri, contenuta in una variante al PRG, peraltro adottata ma mai approvata e quindi giammai efficace, atteso che, come detto, gli strumenti urbanistici non sono in alcun modo idonei ad incidere sull'esistenza e i limiti del vincolo cimiteriale dettati dalla norma primaria.

Inoltre, per quanto riguarda il regolamento di polizia mortuaria, è sufficiente osservare che la deroga contenuta nel comma 4 dell'art. 57 d.P.R. n. 285 del 1990 – secondo cui "Nell'ampliamento dei cimiteri esistenti, l'ampiezza della fascia di rispetto non può essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti ed a 50 metri per gli altri comuni" – è stata abrogata con la legge n. 166 del 2002 e, comunque, tale deroga tendeva a salvaguardare -nel rispetto di un predefinito procedimento autorizzatorio- l'interesse pubblico al reperimento di aree per le sepolture, da garantire mediante l'ampliamento dell'area cimiteriale; tale deroga, quindi, in quanto espressamente riferita al mero ampliamento dei cimiteri esistenti, non poteva essere intesa come costituiva in capo al privato di una facoltà di edificare in deroga alla fascia di rispetto di duecento metri prescritta dall'art. 338, comma 1, r.d. n. 1265/34.

Parimenti, l'ambito di applicazione della norma del regolamento comunale di polizia mortuaria è specificamente orientato alla disciplina della polizia mortuaria e dell'attività di gestione del cimitero e dei connessi servizi cimiteriali.

La deroga, pertanto, ha carattere eccezionale e deve essere giustificata da esigenze pubblicistiche correlate alla stessa edilizia cimiteriale, oppure ad altri interventi pubblicistici purché compatibili con le concorrenti ragioni di tutela della zona; tali interventi urbanistici ai quali il legislatore ha inteso fare riferimento sono solo quelli pubblici o comunque aventi rilevanza almeno pari a quelli posti a base della fascia di rispetto di duecento metri (cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 aprile 2023, nn. 4118, relativa ad una fattispecie inerente lo stesso Comune di Pompei, che richiama Cons. St., Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4018).

Infine, la prospettazione che il fabbricato insiste ad una distanza di circa 200 metri dall'originario perimetro cimiteriale, cioè sul limite della fascia di rispetto, non assume alcun rilievo, atteso che gli interessati



avrebbero dovuto dimostrare che l'intero fabbricato è posti ad una distanza superiore a duecento metri. Peraltro, la Corte di Cassazione ha chiarito che tutta la legislazione urbanistica e la giurisprudenza formata in materia di condono edilizio escludono la possibilità di una sanatoria parziale, sul presupposto che il concetto di costruzione deve essere inteso in senso unitario e non in relazione a singole parti autonomamente considerate, per cui non è possibile scindere la costruzione tra i vari elementi che la compongono ai fini della sanatoria di singole porzioni di essa (cfr. Cons. St., Sez. VI, 10 luglio 2023, n. 6726, che richiama Cons. Stato, VI, 2 luglio 2018, n. 4033; Cass. III, 30 gennaio 2018, n. 4572).

Ne consegue, con tutta evidenza, che l'Amministrazione ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie l'art. 33 della legge n. 47 del 1985 (vincolo di inedificabilità assoluta), anziché l'art. 32 (vincolo di inedificabilità relativa) della legge n. 47 del 1985.

4.2. L'infondatezza del primo motivo di appello determina l'irrilevanza del secondo motivo, relativo

all'ulteriore ragione, il vincolo paesaggistico, per il quale il provvedimento di diniego è stato adottato.

Infatti, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, la sussistenza del vincolo cimiteriale già di per sé legittima l'adozione del provvedimento in contestazione.

5. In conclusione, l'appello deve essere respinto in quanto infondato.

6. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, sono poste a carico, in parti uguali ed in solido, degli appellanti ed a favore del Comune di Pompei.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l'appello in epigrafe (R.G. n. 1641 del 2019).

Condanna, in parti uguali ed in solido, gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate complessivamente in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori di legge, in favore del Comune di Pompei. ...omissis...





www.argema.net

PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI FUNEBRI E CIMITERIALI



LASTRE

Lastra di chiusura loculi
in fibra di cemento
Dimensioni: cm 80x80x0,8sp



Cemsac-Rec
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 215x90
Portata: kg 150

Cemsac-Ny
impermeabili per recupero e trasporto
Dimensioni: cm 230x90
Portata: kg 150

SACCHI RECUPERO



KIT PER LOCULI AERATI

Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami
Dimensioni: cm 210x63,5x5,5h



Thanos Fungel
polvere assorbente a
base enzimatica per
il trattamento dei
liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento dei gas



SACCHI BIODEGRADABILI

Biocap
impermeabili e compostabili al 100%
per trasporto e cremazione
Dimensioni: cm 230x90
spessore μm 75



CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
info@argema.net • 333-2704333

Documentazione

Decreto legislativo n. 106/2023: mappatura dei regimi concessori di beni pubblici

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2270 del 30/08/2023

Si segnala che nella GU n. 186 del 10 agosto 2023 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 luglio 2023, n. 106, recante "Attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge 5 agosto 2022, n. 118, per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici". L'atto è entrato in vigore dal 25 agosto 2023.

L'obiettivo della delega è di pervenire ad una mappatura di tutti i rapporti concessori e di seguito si evidenziano le principali novità disciplinate dal decreto per raggiungere detta finalità:

- Art. 1: prevede la costituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del sistema informativo di rilevazione delle concessioni di beni pubblici (SICONBEP) al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici. Il sistema informativo viene alimentato dalle informazioni, non necessariamente organizzate in banche dati, comunicate dai soggetti obbligati. Affinché tale obbligo si possa intendere assolto, è necessario che i sistemi informativi usati siano conformi alle linee guide di cui all'art. 4 del decreto in esame e che siano interoperabili con il sistema SICONBEP.
- Art. 2: individua i soggetti che hanno l'obbligo di comunicare i dati nelle amministrazioni pubbliche che abbiano la proprietà ovvero la gestione del bene oggetto della concessione.
- Art. 3: indica l'ambito oggettivo di applicazione del decreto.

Al comma 1 si afferma che "la rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli da 822 a 830 del codice civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni comportanti l'attribuzione a soggetti privati o pubblici dell'utilizzo in via esclusiva di tali beni".

Il comma 2 elenca le informazioni minime, se compatibili con lo specifico regime concessorio, che devono essere comunicate al SICONBEP:

- a) la natura del bene oggetto di concessione;
- b) l'ente proprietario e, se diverso, l'ente gestore;
- c) le generalità del concessionario;
- d) la modalità di assegnazione della concessione;
- e) l'identificativo dell'atto, del contratto ovvero della convenzione che regola la concessione;
- f) la durata della concessione;
- g) i rinnovi in favore del medesimo concessionario, di una società dallo stesso controllata o ad esso collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;
- h) l'entità del canone concessorio nonché ogni altro dato utile a verificare la proficuità dell'utilizzo economico del bene in una prospettiva di tutela e valorizzazione del bene stesso nell'interesse pubblico.

- Art. 4: prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, adotti delle linee guida contenenti gli aspetti tecnici per la trasmissione dei dati. Il comma 2 stabilisce poi, in particolare, cosa le linee guida devono individuare. Si tratta delle "categorie dei beni oggetto di rilevazione, distribuite per classi omogenee, sulla base delle caratteristiche fisiche, giuridiche ed



economiche di ciascun bene, avendo riguardo alle esigenze di analisi economica del fenomeno, nonché i criteri standard da utilizzare per la comunicazione dei dati, con riferimento alle nomenclature e ai sistemi di misurazione fisici ed economici”.

- Art. 6: stabilisce che i dati saranno pubblicati, anche in forma aggregata, su un'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze. Non saranno oggetto di pubblicazione i dati identificativi dei concessionari da cui possa evincersi lo stato di salute o la situazione di disagio economico-sociale.

- Art. 7: esclude la pubblicazione di dati qualora si tratti di beni destinati alla difesa nazionale e nei casi in cui siano rappresentate motivate esigenze di tutela della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico da parte dell'amministrazione competente.

Per quanto di interesse, nella rilevazione delle concessioni di beni pubblici ai sensi dell'art. 3 del decreto sembra che rientrino anche le concessioni cimiteriali, posto che i cimiteri sono assoggettati al regime di beni demaniali secondo quanto disposto dall'art. 824 del codice civile.

Tuttavia, occorrerà fare opportuna verifica quando saranno adottate le linee guida ministeriali che dovranno appunto individuare le categorie dei beni oggetto di rilevazione.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)



Documentazione

Adozione del decreto direttoriale per la regolamentazione dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica

Circolare SEFIT Utilitalia n. 2283 del 28/09/2023

Si informano gli associati che in data 25 settembre 2023 sul sito del Ministero delle imprese e del made in Italy è stato pubblicato il decreto che, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 intitolato "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, adotta le linee guida per la redazione del piano economico-finanziario (in Allegato 1) e gli indici di qualità dei servizi (in Allegato 2). Su tale base, gli enti locali possono organizzare e disciplinare i servizi pubblici non a rete di rilevanza economica di loro titolarità.

In fase di prima applicazione, tra i servizi ai quali si applica, sono indicati: i servizi cimiteriali e le luci votive.

La presente circolare è presente, per gli associati, sul sito della Federazione www.sefit.org (selezionando il menù Circolari).

Con riserva di altri chiarimenti o comunicazioni si inviano distinti saluti.

Il Direttore Generale
(Giordano Colarullo)

ALLEGATO 1

Linee guida per la redazione del PEF Servizi pubblici locali non a rete

Premessa

Scopo del presente documento è quello di definire le linee guida da seguire per la redazione del Piano economico finanziario, di seguito PEF o Piano, nel caso di affidamento dei servizi pubblici locali non a rete.

Il Piano è un documento che deve attestare la sostenibilità del progetto e dare conto dell'equilibrio economico e finanziario. In particolare, il PEF deve mettere in evidenza, così come delineato dal D.lgs. 201/2022, per tutta la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale, "i costi, i ricavi, gli investimenti e i relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento".

Nelle ipotesi in cui gli enti locali debbano (a legislazione vigente) o comunque decidano di predisporre il PEF, ciò può avvenire sulla base delle presenti Linee guida, nelle quali sono descritte l'articolazione, i contenuti minimi e i principali indicatori economici e finanziari del Piano.

A ciò si aggiunge, in coerenza con le disposizioni di legge, che:

- per gli affidamenti di durata non superiore a 5 anni, considerato che tali gestioni di durata limitata non richiedono, in generale, un particolare sforzo di investimento, non risulta necessaria l'elaborazione del piano economico-finanziario - pur restandone una facoltà per gli enti - ove ciò non sia già reso obbligatorio da altre disposizioni di legge o da norme di settore;

- sempre per affidamenti di servizio di durata fino a 5 anni, anche nel caso si provveda alla redazione del piano economico finanziario, non vi è obbligo di procedere a un suo aggiornamento su base triennale.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo n. 201 del 23 dicembre 2022 – "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica";
- Decreto Legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici;
- Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";



- Linee Guida n. 9 di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 elaborate dall'ANAC, aggiornate al 2023;
- Attuazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 201/2022 – Relazione generale, Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolazione e contenuti minimi del PEF

In questa sede, con l'obiettivo di favorire un modello flessibile per le amministrazioni, al fine quindi di fornire delle indicazioni di massima a cui le stesse potranno attenersi nel caso in cui debbano o scelgano di predisporre il PEF, si forniscono di seguito indicazioni per la stesura e la redazione dello stesso.

Premessa

Nella "premessa" andranno indicate le ragioni sottese alla predisposizione del piano economico-finanziario e i principali obiettivi a cui esso aspira.

In particolare, si farà preliminarmente riferimento al tipo di servizio non a rete per la cui gestione il documento viene redatto.

In secondo luogo, verrà fornita indicazione della forma di gestione del servizio pubblico locale adottata, optando per una delle modalità previste dal D.lgs. 201/2022 agli art. 14 e seguenti. In particolare, quest'ultime risultano essere le seguenti:

- a) Affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;
- b) Affidamento a società mista;
- c) Affidamento a società in house;
- d) Gestione in economica o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.lgs. 267/2000.

Risulta necessario precisare che spetta all'ente locali e agli altri enti competenti determinare la durata dell'affidamento del servizio pubblico locale non a rete. Tale termine, così come stabilito dall'articolo 19, comma 1 del D.lgs. 201/2022, non può essere fissato in misura superiore al periodo necessario ad ammortizzare gli investimenti previsti al momento dell'affidamento e riportati nel contratto di servizio. Per i servizi pubblici locali non a rete viene fatta un'ulteriore specificazione, ovvero che nel caso in cui l'affidamento avvenga attraverso società in house, quest'ultimo non può avere una durata superiore a cinque anni, salvo che tale deroga sia supportata da valide giustificazioni ed in particolare per "assicurare l'ammortamento degli investimenti".

Sarà necessario specificare poi che l'obiettivo del piano è quello di dare dimostrazione della concreta capacità del soggetto affidatario di poter eseguire in maniera corretta le prestazioni di servizio per il periodo di gestione dello stesso. Tale rappresentazione avviene dando evidenza dell'adeguatezza dell'offerta e della sua concreta ed effettiva realizzabilità. Si deve, in altre parole, fornire la rappresentazione della convenienza economica e della

sostenibilità finanziaria del progetto, quindi dell'effettiva capacità della gestione del servizio di creare valore nel corso del tempo e di generare flussi di cassa che garantiscano il rimborso del finanziamento degli investimenti sostenuti.

Il Piano dovrà essere coerente, nel caso di affidamenti in house, con quanto definito dall'ente nella qualificata motivazione contenuta nella delibera di affidamento del servizio di cui all'art. 17, comma 2, del d.lgs. 201/2022, in relazione ai benefici per la collettività con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità. Si ricorda che nel caso di procedura competitiva il PEF non è di competenza della pubblica amministrazione affidante, quanto del soggetto privato. Infatti, ai sensi dell'art. 14, comma 4, che si riferisce in ogni caso ai soli servizi a rete, "Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti".

Per durate inferiori ai 5 anni il PEF è facoltativo, salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge o da disposizioni di settore.

Natura e descrizione del servizio

In tale paragrafo verrà effettuata un'analisi del servizio pubblico locale non a rete oggetto del Piano, fornendo una descrizione delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio e prevedendo previsioni dirette ad assicurare, per tutta la durata dell'affidamento, l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate.

Assunzioni del piano

Tale sezione conterrà indicazione dell'inquadramento giuridico e normativo che caratterizza la gestione del servizio pubblico locale non rete.

In particolare, dopo aver fatto riferimento alla generica nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica non rete ai sensi del D.lgs. 201/2022 - servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbe svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle



proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale" - sarà opportuno riportare le principali norme di riferimento da osservare nella gestione dello specifico servizio pubblico locale e che ne condizionano le modalità.

Dopo aver fornito una ricostruzione dell'inquadramento giuridico e normativo e della sua possibile evoluzione, sarà opportuno procedere con un'analisi del contesto di riferimento. La prima porrà attenzione su tematiche di interesse generale e quindi su variabili di connotazione macroeconomica che possano avere un impatto più o meno significativo nella gestione del servizio.

A seguire sarà necessario fornire un'analisi del contesto e del mercato di riferimento. Si dovrà porre particolare attenzione al territorio all'interno del quale verrà svolto il servizio, al fine di comprenderne le caratteristiche del bacino di utenza necessarie per la definizione degli aspetti economici e patrimoniali. Risulterà necessario valutare anche l'evoluzione del bacino di utenza, individuando, nella medesima sede, i possibili impatti futuri, in modo da considerarli nella predisposizione del piano.

Determinazione dei ricavi

In questo paragrafo dovrà essere analizzata la composizione e la proiezione dei ricavi nell'arco del periodo di gestione. Sarà, inoltre, necessario specificare le determinazioni che hanno portato alla valorizzazione dei ricavi, che dovranno essere coerenti con le assunzioni di piano.

In particolare, quest'ultimi saranno distinti principalmente in ricavi derivanti da:

1) tariffe ricevute direttamente dall'utenza a fronte dell'erogazione del servizio in linea con le determinazioni dell'ente. Secondo quanto stabilito dall'art. 26, comma 1 del D.lgs. 201/2022 le tariffe vengono determinate in modo tale "da assicurare l'equilibrio economico - finanziario dell'investimento e della gestione, nonché il perseguimento di recuperi di efficienza che consentano la riduzione dei costi a carico della collettività".

2) da eventuali contributi riconosciuti al gestore per compensare la previsione di tariffe agevolate per categorie specifiche di utenti che versano in situazioni di disagio economico e sociale o diversamente abili, così come sancito dall'art. 26, comma 3 del D.lgs. 201/2022; o per soddisfare eventuali obblighi di servizio pubblico;

3) derivanti da altre Pubbliche Amministrazioni;

4) altri ricavi, quale categoria residuale contenente fattispecie non ricomprese nelle voci precedenti.

Per ognuna di queste categorie verrà riportata la proiezione del valore che si prevede di ottenere durante il periodo di gestione del servizio.

Determinazione dei costi

Come effettuato per i ricavi, anche per i costi sarà necessario procedere con un'analisi dettagliata e la relativa

proiezione degli stessi nel corso del periodo di gestione, fornendo, allo stesso tempo, indicazione delle condizioni poste alla base della loro quantificazione. Quest'ultime dovranno risultare coerenti con le assunzioni di piano. Le voci di costo di conto economico vengono, per semplicità, riportate di seguito:

1. Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
2. Servizi;
3. Costi del personale;
4. Ammortamenti degli investimenti;
5. Svalutazioni;
6. Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
7. Accantonamenti per rischi;
8. Oneri diversi di gestione;
9. Oneri finanziari, con separata nota degli oneri derivanti dall'eventuale indebitamento necessario per finanziare gli investimenti;
10. Imposte.

Verifica degli equilibri economici

Tale sezione risulterà suddivisa in due parti: la prima conterrà il prospetto di conto economico previsionale per tutti gli anni di gestione del servizio, la seconda; invece, conterrà le evidenze del necessario raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione. Tale condizione sarà verificata attraverso il calcolo dei principali indicatori economici che consentiranno di effettuare delle analisi maggiormente dettagliate e approfondite.

I principali indicatori che possono essere presi in considerazione, a titolo di esempio, sono quelli riportati di seguito:

- EBITDA - Earnings Before Interests Taxes Depreciation and Amortization.
- EBIT - Earnings Before Interests and Taxes:
- Utile ante imposte;
- Utile netto;
- Utili netti cumulati;
- ROI- Return On Investment;
- ROS – Return On Sale;
- ROE – Return On Equity;
- Incidenza dei costi generali o indiretti;
- DSCR - Debt Service Coverage Ratio.

Piano degli investimenti

Tale paragrafo conterrà le specifiche informazioni relative agli investimenti da effettuare allo scopo di fornire evidenza degli aspetti patrimoniali della gestione.

Effetti patrimoniali

Come effettuato per il conto economico, anche per le principali voci dello stato patrimoniale dovrà essere condotta un'analisi previsionale dell'evoluzione nel corso del periodo di gestione, con indicazione dei prospetti economici patrimoniali.



Sul tema degli effetti patrimoniali, l'art. 26, comma 2, lettera d), ricorda come nella determinazione della tariffa si debba tener conto anche "dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le prevalenti condizioni di mercato".

Bisognerà anche garantire un adeguato rapporto tra finanziamenti raccolti e capitale investito ¹.

Al fine di valutare e verificare il raggiungimento degli equilibri finanziari, occorre valutare con attenzione sia la capacità di rimborsare il debito a medio-lungo termine, ad esempio ricorrendo al DSCR (Debt Service Coverage Ratio), sia la solvibilità a breve della Società. È auspicabile, per altro, la costruzione di un rendiconto finanziario prospettico o comunque di una adeguata misura del cash flow.

Verifica degli equilibri finanziari

ALLEGATO 2

Indicatori di qualità

INDICATORI DI QUALITA'						
Descrizione	Tipologia indicatore	Parcheggi	Impianti sportivi	Servizi cimiteriali	Luci votive	Trasporto scolastico
Qualità contrattuale						
Definizione procedure di attivazione/variazione/cessazione del servizio (modulistica, accessibilità per l'acquisto, accessibilità alle informazioni e canali di comunicazione, etc.)	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tempo di risposta alle richieste di attivazione del servizio	quantitativo	Sì, in caso di abbonamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Tempo di risposta alle richieste di variazione e cessazione del servizio	quantitativo	Sì, in caso di abbonamento	Sì	Sì	Sì	Sì
Tempo di attivazione del servizio	quantitativo	Sì, in caso di abbonamento	Sì, in caso di abbonamento	Sì	Sì	Sì
Tempo di risposta motivata a reclami	quantitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tempi di risposta motivata a richieste di rettifica degli importi addebitati	quantitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tempo di intervento in caso di segnalazioni per disservizi	quantitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Cicli di pulizia programmata	quantitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Carta dei servizi	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Modalità di pagamento e/o gestione delle rateizzazioni	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Qualità tecnica						
Mappatura delle attività relative al servizio	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Mappatura delle attrezzature e dei mezzi	qualitativo	Sì	Sì	Sì	non applicabile	Sì
Predisposizione di un piano di controlli periodici	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Obblighi in materia di sicurezza del servizio	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Accessibilità utenti disabili	qualitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Altri indicatori	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente
Qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico						
Agevolazioni tariffarie	quantitativo	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Accessi riservati	quantitativo	Sì	Sì	non applicabile	non applicabile	Sì
Altri indicatori connessi agli obblighi di servizio pubblico	qualitativo e/o quantitativo	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente	a discrezione dell'ente

¹ Lettera b), comma 2, art. 26 del D.lgs. 201/2022



Documentazione

Regolamento europeo abbassa limite di diossine e furani nelle polveri dei sistemi filtranti da smaltire. Riflessi per i crematori

di Daniele Fogli

Dal 10 giugno 2023 entra in vigore il nuovo regolamento 2022/2400/UE, che modifica le norme sui POP'S per i rifiuti introducendo limiti più restrittivi sui rifiuti che li contengono.

Il nuovo regolamento 2022/2400/UE modifica il precedente Regolamento (UE) 2019/2021 e i cambiamenti riguardano gli allegati IV e V, con l'inserimento di quattro nuove sostanze (Dicofol, PFOA, PFHxS e pentaclorofenolo) e la modifica di alcuni limiti (tra i più rilevanti quello per diossine e furani). Le modifiche, secondo la UE, dovrebbero aiutare a raggiungere gli obiettivi definiti dalla "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili. Verso un ambiente privo di sostanze tossiche".

Segnaliamo alcuni importanti effetti che riguardano gli impianti di cremazione quando smaltiscano rifiuti pericolosi come le polveri EER 101401*.

Il valore limite per la somma di dibenzo-p-diossine, dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) che era stato fissato dal precedente regolamento a 15 µg/kg, ora passa ad 1/3 e cioè a 5 µg/kg.

La situazione è ancor più gravata dal fatto che ora nella sommatoria dei PCDD/PCDF sono stati aggiunti i policlorobifenili dioxin-like (PCB-DL).

Il drastico taglio dei limiti ammissibili per rifiuti contenenti diossine e furani è l'aspetto che più può preoccupare i gestori dei crematori europei, visto che le polveri che si producono per contenere gli inquinanti in atmosfera, prodotti dagli impianti, vengono poi raccolte e devono essere smaltite come rifiuto pericoloso.

Se la concentrazione di diossine e furani presenti in queste polveri, rilevabili dalle obbligatorie analisi, supera i valori massimi consentiti per i rifiuti pericolosi diventa un problema aggiuntivo (al mercurio) per il loro smaltimento in discarica.

Si tratta quindi di un nuovo problema gestionale per i gestori di crematori, che necessita di urgenti valutazioni da parte dei gestori, per trovare rimedi adeguati in tempi rapidissimi.

ALLEGATO 1

Regolamento (UE) 2022/2400 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 novembre 2022 recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,



visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria²,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio³ relativo agli inquinanti organici persistenti attua a livello dell'Unione gli impegni sanciti dalla convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»), approvata a nome della Comunità con decisione 2006/507/CE del Consiglio⁴, nonché dal protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, approvato a nome della Comunità con decisione 2004/259/CE del Consiglio⁵.

(2) Alla settima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 4 al 15 maggio 2015, è stato convenuto di inserire il pentaclorofenolo e i suoi sali ed esteri («pentaclorofenolo») nell'allegato A della convenzione. Alla nona riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 29 aprile al 10 maggio 2019, è stato convenuto di inserire il dicofol e l'acido perfluorooctanoico (PFOA), i suoi sali e i composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla decima riunione della conferenza delle parti della convenzione, tenutasi dal 6 al 17 giugno 2022, è stato convenuto di inserire l'acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS), i suoi sali e composti a esso correlati nell'allegato A della convenzione. Alla luce di tali modifiche della convenzione e al fine di garantire che i rifiuti contenenti tali sostanze siano gestiti conformemente alle disposizioni della convenzione, è necessario modificare anche gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 includendo il pentaclorofenolo, il dicofol e il PFOA, i suoi sali e i composti a esso correlati come pure il PFHxS, i suoi sali e composti a esso correlati negli allegati e indicando i rispettivi limiti di concentrazione.

(3) Il pentaclorofenolo era stato precedentemente inserito negli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ dal regolamento (UE) 2019/636 della Commissione,⁷ con un valore per

l'allegato IV di 100 mg/kg e un valore per l'allegato V di 1 000 mg/kg. Il regolamento (UE) 2019/1021, che ha abrogato il regolamento (CE) n. 850/2004, ha involontariamente omissso il pentaclorofenolo. È pertanto necessario modificare gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 per includervi il pentaclorofenolo.

(4) Gli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 contengono già limiti di concentrazione per le seguenti sostanze o gruppi di sostanze: a) la somma delle concentrazioni di tetrabromodifeniletero, pentabromodifeniletero, esabromodifeniletero, eptabromodifeniletero e decabromodifeniletero (ad eccezione di quest'ultimo, che non figura nell'allegato V di detto regolamento); b) esabromociclododecano; c) alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorate a catena corta) (SCCP); e d) dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF). A norma dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno modificare i limiti di concentrazione di cui all'allegato IV per tali sostanze al fine di adeguare i valori limite al progresso scientifico e tecnico. Per coerenza con l'elenco degli eteri di difenile polibromurato (PBDE) di cui all'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021, la sostanza decabromodifeniletero dovrebbe essere inclusa tra i PBDE elencati nella terza colonna dell'allegato V di tale regolamento.

(5) Al fine di consentire agli Stati membri di raccogliere dati sulla quantità effettiva di PCDD/PCDF e di policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private, nonché nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia, e di concedere agli Stati membri il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per attuare il regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione modificato per la somma di PCDD/PCDF e dl-PCB dovrebbe applicarsi, per quanto riguarda le ceneri e la fuliggine provenienti dalle abitazioni private e le ceneri volanti provenienti da unità a biomassa, in una fase successiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Al fine di consentire l'elaborazione di politiche adeguate per la raccolta e il trattamento di tali ceneri e fuliggine e di sostenere il riesame di cui all'allegato IV e il monitoraggio dell'attuazione a norma dell'articolo 13

¹ GU C 152 del 6.4.2022, pag. 197.

² Posizione del Parlamento europeo del 4 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 24 ottobre 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

³ Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

⁴ Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

⁵ Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del

protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

⁶ Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 7).

⁷ Regolamento (UE) 2019/636 della Commissione, del 23 aprile 2019, recante modifica degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 109 del 24.4.2019, pag. 6).



del regolamento (UE) 2019/1021, gli Stati membri dovrebbero raccogliere informazioni sulla presenza di PCDD/PCDF e dl-PCB nelle ceneri e nella fuliggine provenienti dalle abitazioni private e nelle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili entro il 1° luglio 2026.

(6) Per quanto riguarda i PBDE elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, il limite di concentrazione per la somma di tali sostanze nei rifiuti dovrebbe essere fissato a 500 mg/kg. Tenendo debitamente conto del calo delle concentrazioni di PBDE in alcuni rifiuti, derivante dalle attuali limitazioni all'immissione sul mercato e all'uso di PBDE, e alla luce della possibile evoluzione dei pertinenti metodi di cernita e di analisi, il valore limite dovrebbe essere abbassato a 350 mg/kg 3 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e a 200 mg/kg 5 anni dopo la sua entrata in vigore.

(7) Considerando che un sottogruppo di 12 congeneri di PCB, vale a dire PCB-77, PCB-81, PCB-105, PCB-114, PCB-118, PCB-123, PCB-126, PCB-156, PCB-157, PCB-167, PCB-169 e PCB 189, noti come dl-PCB, possiede proprietà tossicologiche molto simili a quelle dei PCDD/PCDF e per tenere conto dell'effetto aggregato di tutti i composti diossina-simili elencati nel regolamento (UE) 2019/1021, è opportuno includere i dl-PCB nella voce esistente per il gruppo di sostanze dei PCDD/PCDF negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021. Anche l'elenco dei valori del fattore di tossicità equivalente di cui all'allegato V, parte 2, di detto regolamento dovrebbe essere modificato per introdurre i corrispondenti valori per i singoli congeneri di dl-PCB.

(8) I limiti di concentrazione proposti negli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 sono stati stabiliti applicando la stessa metodologia utilizzata per determinare i limiti di concentrazione nelle precedenti modifiche degli allegati IV e V del regolamento (CE) n. 850/2004. I limiti di concentrazione proposti dovrebbero basarsi sul principio di precauzione sancito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dovrebbero mirare a eliminare, ove possibile, il rilascio degli inquinanti organici persistenti nell'ambiente, al fine di raggiungere l'obiettivo di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente associato alla distruzione o alla trasformazione irreversibile delle sostanze in questione. Tali limiti dovrebbero inoltre tenere conto dell'obiettivo politico più ampio di realizzare l'obiettivo «inquinamento zero» per un ambiente privo di sostanze tossiche, aumentare il riciclaggio, ridurre le emissioni di gas a effetto serra,

sviluppare cicli di materiali non tossici e realizzare un'economia circolare non tossica, sancito dalla comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo

«Il Green Deal europeo».

(9) I limiti di concentrazione di cui agli allegati IV e V del regolamento (UE) 2019/1021 dovrebbero essere coerenti e contribuire all'attuazione della comunicazione della Commissione del 14 ottobre 2020 dal titolo «Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili — Verso un ambiente privo di sostanze tossiche».

(10) Al fine di garantire una migliore tracciabilità e un trattamento efficace dei rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti, nonché di evitare incoerenze nel diritto dell'Unione, è necessario assicurare la coerenza tra le disposizioni relative ai rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti originariamente contenute nel regolamento (CE) n. 850/2004, ora abrogato dal regolamento (UE) 2019/1021, e quelle stabilite in seguito. La Commissione dovrebbe pertanto valutare se sia opportuno che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione specificati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 debbano essere classificati come pericolosi e presentare, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁸ o una proposta volta a modificare la decisione 2000/532/CE della Commissione⁹, o entrambe.

(11) In base agli obiettivi della strategia per il settore tessile, definiti nella comunicazione della Commissione del 30 marzo 2022 dal titolo «Strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari», i prodotti tessili immessi sul mercato dell'Unione dovrebbero essere in larga misura costituiti da fibre riciclate prive di sostanze pericolose. Per garantire che i prodotti tessili riciclati non contengano fin dall'inizio sostanze chimiche pericolose come il PFOA, è necessario rendere più rigorosi i valori limite per il PFOA, i suoi sali e i composti ad esso correlati nei rifiuti, in quanto la loro presenza potrebbe avere un impatto sulla raccolta e sul trattamento dei rifiuti tessili. È pertanto opportuno che la Commissione riesami il limite di concentrazione al fine di abbassarlo, ove ciò sia possibile in linea con il progresso scientifico e tecnico.

(12) È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1021.

(13) È opportuno prevedere un periodo di tempo sufficiente per consentire alle imprese e alle autorità competenti di adeguarsi alle nuove prescrizioni,

⁸ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

⁹ Decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE

del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi (GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3).



(14) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire la protezione dell'ambiente e della salute umana dagli inquinanti organici persistenti, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo degli effetti transfrontalieri di tali inquinanti, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:

1) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 21 bis

Disposizioni transitorie

1. Il valore di 10 µg/kg si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-PCB) quali elencati nell'allegato IV fino al 30 dicembre 2023. Il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica alle ceneri volanti provenienti da unità a biomassa per la produzione di calore ed energia a partire dal 31 dicembre 2023.

2. Il valore di 15 µg/kg continua ad applicarsi alle ceneri e alla fuliggine provenienti dalle abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD e PCDF) quali elencati nell'allegato IV fino al 31 dicembre 2024. Per le ceneri e la fuliggine provenienti da abitazioni private contenenti o contaminate da dibenzo-p-diossine e dibenzofurani policlorurati (PCDD/PCDF) e policlorobifenili diossina-simili (dl-

PCB), il valore di 5 µg/kg di cui all'allegato IV si applica a decorrere dal 1 gennaio 2025.»;

2) gli allegati IV e V sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione valuta se sia opportuno modificare la direttiva 2008/98/CE o la decisione 2000/532/CE, o entrambe, per riconoscere che i rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti che superano i limiti di concentrazione indicati nell'allegato IV del regolamento (UE) 2019/1021 devono essere classificati come pericolosi e, se del caso, sulla base di tale valutazione ed entro 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare una proposta legislativa per modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE o una proposta per modificare la decisione 2000/532/CE, o entrambe.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 10 giugno 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 23 novembre 2022

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK



Approfondimenti

Sul morire in Italia – Il Rapporto 2022 dell’Istituto Cattaneo ai raggi X

di Carlo Ballotta

“O.R.M.E.”, nome altamente evocativo, è l’acronimo di Osservatorio per la Ricerca sulla Morte e le Esequie.

Costituito presso la fondazione di Ricerca Istituto Cattaneo di Bologna, esso si propone di colmare una vistosa lacuna nelle conoscenze in questo nostro vituperato campo – almeno nel Bel Paese – con la pubblicazione, a cadenza annuale, di un rapporto sulla domanda e l’offerta di servizi funerari in Italia.

Il presente riscontro documentativo consiste, quindi, solo nel primo approfondimento statistico di un’articolata serie, della quale attendiamo i prossimi aggiornamenti, con cadenza periodica.

Esso è dedicato alla descrizione del quadro d’insieme relativo proprio alla domanda di prestazioni per il *post mortem* in Italia, dal momento della eventuale preparazione religiosa o psicologica all’*exitus*, alla fase successiva della sepoltura, passando per l’organizzazione dei funerali, senza mai dimenticare la definizione delle cerimonie e dei riti funebri, le forme di trattamento del corpo dopo la morte e la pia destinazione alla sepoltura/cremazione.

Oltre alle info-grafiche e alla descrizione dei principali risultati della ricerca, il dossier è corredato da un ricchissimo apparato di tabelle e dati del tutto inediti per la nostra esperienza nazionale e che, per la prima volta, scattano – con dati affidabili e scientificamente solidi frutto di una indagine su un ampio campione altamente rappresentativo di tutta la popolazione italiana – una fotografia sugli

atteggiamenti degli italiani e delle italiane verso la morte, su usi e costumi e funzioni funebri (anche civili), sulle caratteristiche della domanda che le imprese funebri devono affrontare in una fase caratterizzata da cambiamenti epocali piuttosto rapidi, da una notevole volatilità e imprevedibilità della domanda, e anche da cambiamenti strutturali in corso sul lato dell’offerta (case funerarie? Tanatoprassi in un domani prossimo...o remoto?).

Qui già si rileva una possibile criticità, quando non si scrutano anche le relazioni – spesso viziate da reciproche incomprensioni, tra cittadinanza e P.A. preposta agli adempimenti di polizia mortuaria, nei termini sia di capacità di ascolto delle *issues* provenienti dal corpo sociale sia di soluzioni concrete da porre in essere, attraverso l’adozione di opportuni atti di indirizzo politico-amministrativo da parte del Comune (ordinanze, Regolamento Municipale).

L’Ente Locale è naturalmente la cellula dove s’incardina tutto il nostro modello e sistema, cui appartiene la prerogativa di regolare il fenomeno funerario e vigilare sul corretto svolgimento delle attività funebri e cimiteriali, sulla base territoriale determinata dalle circoscrizioni amministrative.

Eventuali Leggi Regionali a parte, la titolarità piena sulla polizia mortuaria è del Comune, il quale si avvale dell’A.USL (o comunque denominata), geograficamente competente come interfaccia tecnico-strumentale, rispetto alla propria potestà ordinativa, sancita da norma addirittura costituzionale (art.117 comma 6 III Periodo Cost.).



Si rammenta come la medesima A.USL sia scevra di idoneità giuridica a porre diritto in materia riservata per legge alla Municipalità.

Se non si indagano questi meccanismi amministrativi e gestionali, di cui il comune cittadino è spesso ignaro, diventa pressoché impossibile garantire il diritto alla trasparenza per quella particolare categoria di persone (leggasi: il dolente) che si trova ad affrontare un evento luttuoso in condizioni di evidente debolezza psicologica. Chi conosce davvero e domina, da posizioni di forza, il bisogno di servizi funerari, altrimenti, finirebbe per accumulare troppo potere, cadendo – alle volte – nell'eccesso o, peggio ancora, nell'abuso.

Oggi in Occidente il mondo moderno e secolarizzato frapponne fra sé ed i morti degli schermi, che secondo Ariés “sono di triplice natura: la bara, il sepolcro, le recinzioni del cimitero” (e, aggiungiamo noi, la fascia sanitaria di rispetto attorno alle tentacolari necropoli di oggi, post editto di St. Cloud).

Scopo visibile di questi diaframmi rigidi è la paura della profanazione delle tombe, un desiderio di igiene, una rappresentazione estetica del potere detenuto in vita dal defunto.

Il rapporto tra i vivi ed il cadavere cambia da Paese a Paese in relazione allo stadio di complessità raggiunto dalla società.

Secondo Urbain “dovunque, quasi sempre, lo spettacolo della tanatomorfosi, della decomposizione è motivo di ribrezzo, anzi di paura, ed è fondamentale, per mantenere la funzionalità delle mitologie rassicuranti, impedirne la vista”.

Affido a queste poche righe sottostanti le mie prime ed opinabilissime osservazioni sullo studio di cui all'oggetto.

In pochi pensano al proprio *post mortem*, o al fenomeno funerario nel suo complesso, su cui non si documentano...per tempo.

La fortissima asimmetria informativa tra inerme ed indifeso cittadino comune ed i professionisti del *post mortem* è anche causa di un mercato sì anelastico per sua natura, ma addirittura imperfetto, e con molte zone d'ombra, sempreché nell'ambito dei servizi funerari si vogliono applicare criteri economici e matematici, di leale concorrenza, tutela del consumatore dolente e della libertà d'impresa. Il tabù morte è proprio imperante, perché solo un 50% del campione sottoposto ad indagine demoscopica si preoccupa del “E Dopo la mia morte?”,

in termini molto terreni e di pratica funebre prescelta.

Disinteresse ed indifferenza sono un potenziale bacino da scandagliare attentamente, perché possono pure significare quanto segue.

– Problemi burocratici (muore qualcuno, nessuno ci ha mai pensato, e adesso che si fa?) gestionali, di programmazione per gli spazi sepolcrali.

Sembra un'esagerazione, ma alla fine chi non pensa alle proprie esequie, con anticipo, pone lo stretto famigliare nella condizione ideale per dirottarsi su inumazione (quasi inerziale) o l'ancor più pragmatica cremazione, strano, vero?

In particolar modo nella metropoli, dove i casi di vita sola saranno sempre maggiori, anche a motivo di disgregati legami sociali (anziani accolti in strutture sanitario-residenziali, nuove famiglie, coppie di fatto, potrebbero rappresentare il *milieu*, il sostrato del c.d. “istituto comportamentale del disinteresse” tanto temuto dagli uffici comunali di polizia mortuaria e dai servizi sociali che con questi si relazionano per liquidare le effettive spese da sostenere.

– Una platea comunque certa di futuri fruitori di servizi esequiali ignara dell'ABC della polizia mortuaria e dei suoi riti amministrativi o medico-legali, nonché dei suoi oscuri costi impliciti. Se per organizzare un funerale si procede alla cieca il rischio di comportamenti poco ortodossi o di marketing improprio da parte delle I.O.F. è concreto.

– La cremazione è una scelta ormai interclassista, e del tutto trasversale, benché sia attualmente a titolo oneroso, ma la tumulazione per le fasce di popolazione più conservatrici rimane l'opzione prediletta, soprattutto nel Meridione.

– L'inumazione continua ad esser legalmente la sepoltura di massa, ma nei fatti è soppiantata da cremazione soprattutto ed anche tumulazione.

Rimane un retaggio (antistorico?) sulla povertà di questa destinazione per le spoglie umane. Il funerale francescano non attecchisce, insomma.

Anche rispetto all'allestimento delle esequie e al ruolo centrale delle imprese di onoranze funebri, l'indagine condotta dall'Istituto Cattaneo restituisce un quadro d'insieme e complessivo che appare lontano rispetto a molte ricostruzioni “fantasiose” e luoghi comuni iperbolici, circolanti nel discorso pubblico. Le solite voci di strada, dunque?



In primis perché i numeri raccolti suggeriscono che in Italia i livelli di fidelizzazione dei clienti siano insospettabilmente elevati.

In seconda battuta, perché risulta che la soddisfazione nei confronti dei servizi forniti dalle imprese funebri sia tutt'altro che modesta o semplicemente discreta.

Questi due aspetti sono, come si vedrà tra poco, reciprocamente collegati. Consideriamo i risultati del report, nella loro neutra asetticità, anche se dopo sarà possibile offrirne una visione in prospettiva strategica, con qualche ammiccamento politico-amministrativo.

Il primo dato è che le imprese funebri godono di una posizione decisamente solida in questo campo, ossia ben presidiano il campo della loro azione. I Comuni, non dimentichiamo, si sono progressivamente ritirati dalla gestione dei servizi funerari, le private non esistono più, così all'Ente Locale è riservato soprattutto l'esercizio delle pubbliche funzioni inerenti alla polizia mortuaria.

È a un'impresa funebre che 9 famiglie su 10 si rivolgono per organizzare un funerale. Nel 61% dei casi è all'impresa di fiducia, quella a cui la famiglia si è tradizionalmente affidata, che ci si rivolge quasi ciecamente.

Questo dato rivela che in questo settore così particolare ed atipico il tanto decantato mercato ricopre un ruolo del tutto marginale. Solo l'1% famiglie, per esempio, dichiara di avere scelto l'impresa cercandola su un giornale o su internet. E perché allora tanta pubblicità specie sulla stampa locale? Perfino le deprecabilissime "spintarelle" da parte del personale [para]-sanitario – molto enfatizzate presso l'opinione pubblica, allo scoppio dell'ennesimo scandalo sulle tangenti in obitorio – sembrano giocare un ruolo tutt'altro che determinante. Non regnerebbe, dunque, la corruzione, come spesso invece si ritiene nell'immaginario collettivo.

Solo il 4% degli italiani che abbia pensato o partecipato all'organizzazione di un funerale dichiara di essersi rivolto a un'impresa su suggerimento... interessantissimo (!) del personale sanitario di un ospedale o di un hospice. È possibile naturalmente che i suggerimenti impropri ricevuti siano più diffusi, ma il livello decisamente contenuto del loro successo (= l'accaparramento del funerale) segna-

la lo scarto che sussiste tra la percezione sociale del fenomeno e la sua realtà.

È perfettamente plausibile, infatti, che i livelli di diffusione delle pressioni psicologiche verso i familiari siano in realtà superiori al solo 4%. dichiarato. Spesso, per pudore, gli intervistati non rivelano attraverso quale canale (informale?) siano entrati in contatto con l'impresa di onoranze funebri, poi prescelta.

Tuttavia, perché queste eventuali ingerenze nella libera (ma quanto davvero?) scelta del dolente siano efficaci è necessario raggiungere davvero il loro obiettivo: cioè le persone giuste, quelle che effettivamente assumeranno le decisioni rispetto all'organizzazione del funerale.

In secundis, tali suggestioni falsamente spassionate (costituenti condotta illecita, non dimentichiamo mai!) debbono essere effettivamente ascoltate, prese sul serio e, con qualcuno "avente titolo" che decida di darvi seguito, altrimenti rimarrebbero pur sempre lettera morta, ed improduttive.

Una certa dose di rischio in tali operazioni illegali è sempre presente, anche a causa di controlli più serrati, da parte delle stesse direzioni sanitarie e della pubblica autorità.

Difatti, stando, almeno, ad alcuni filoni di indagine da parte della Magistratura sulla caccia al morto nelle camere mortuarie, tanto per citare qualche titolo ad effetto di cronaca giudiziaria, il meccanismo del marketing occulto, per procacciarsi i funerali sembrerebbe più complesso, e non così facilmente smontabile. I dolenti, comprensibilmente vulnerabili, sarebbero fragili vittime di pratiche commerciali illegittime.

Evidentemente, però, questo accade meno frequentemente e con minor incidenza, soprattutto di quanto si pensi.

Un po' più alto riesce, invece, il ruolo dei consigli e dei garbati indirizzi che possono circolare all'interno delle reti parentali o amicali.

Un quinto degli intervistati dichiara di consultare un parente o un amico per la scelta dell'impresa funebre.

A ben vedere, però, anche questa modalità costituisce una variante della fidelizzazione, anziché un segno della presenza del mercato, con le sue regole ferree di concorrenza e trasparenza.



Le onoranze funebri suggerite, infatti, sono le imprese di cui parenti e amici, appunto, si fidano e che, per questa ragione appunto, sono oggetto di consigli.

La reputazione delle imprese, quindi, circola all'interno delle cerchie di conoscenze personali.

In questi contesti sociali svolgono un ruolo rilevante figure in grado di esercitare un'influenza positiva sui comportamenti altrui proprio in virtù della posizione privilegiata di cui godono all'interno di tali milieu.

La credibilità, qui, risulta come una risorsa centrale nella distribuzione delle opportunità di crescita a disposizione delle imprese per incrementare la propria posizione di... "mercato", sui potenziali e futuri fruitori dei servizi funebri offerti.

Il rapporto tra servizi che vengono acquisiti sul mercato da una parte, e servizi che vengono acquistati in base a relazioni fiduciarie e all'interno di reti sociali personali dall'altra, però, non è caratterizzato dall'esistenza di una rigida separazione tra i due ambiti.

Anzi. Se, infatti, scrutiamo la distribuzione dei livelli di soddisfazione espressi dalle famiglie italiane verso i servizi ricevuti a seconda della modalità con cui hanno scelto l'impresa funebre alla quale si sono rivolti, riscontriamo una relazione interessante. Tanto più si riduce la fidelizzazione, tanto più si comprime la soddisfazione finale del consumatore.

Passando dall'impresa decisa in base alla fiducia (impresa di famiglia o consigliata da amici o parenti), a quella scelta sul mercato, la soddisfazione registra flessioni di dimensioni tutt'altro che trascurabili.

Ne consegue che, in questo campo, oggi in Italia il mercato è meno efficiente, dal punto di vista della qualità dei servizi e della soddisfazione dei clienti, del legame familiare, del "passaparola positivo", del rapporto fiduciario personale intergenerazionale di lungo periodo.

I numeri mostrano, però, che questo tipo di legame, basato su di una fiducia quasi meta-giuridica e sulla tradizione, in Italia oggi non si distribuisce uniformemente sul territorio.

La quota di famiglie italiane che scelgono le imprese funebri in base alla tradizione o a relazioni fiduciarie si riduce passando dai comuni più piccoli, a

quelli medi e diventa ancora più modesta nei comuni di dimensioni più grandi.

L'allontanamento dai modelli di imprese funebri tipici dei piccoli centri sembra, quindi, accompagnarsi livelli non insignificanti di criticità rilevata, o percepita, del servizio.

Ma quali sono le caratteristiche che gli italiani apprezzano delle imprese funebri?

E quali, all'opposto, sono meno apprezzati?

Sono soprattutto la professionalità e la solidità organizzativa, la disponibilità che le imprese mettono a disposizione dei dolenti, la serietà che offrono e la gentilezza, a essere segnalate da coloro che hanno dichiarato di essere rimasti soddisfatti del servizio ricevuto.

È una impresa consigliata da parenti/amici/sacerdote o l'impresa più comoda/vicina/trovata su internet: i sistemi di ricerca che prevalgono.

Chi, invece, segnala insoddisfazione per i servizi ricevuti dalle imprese alle quali si è rivolto, lamenta prezzi eccessivi, difetto di sensibilità e scarsa empatia.

Infine, la ricerca rivela l'esistenza di uno spazio marginale residuo per altri attori.

La chiesa, che mantiene un ruolo rilevante nel nord-est e al sud dove oltre un terzo, contro un quinto in Italia, si rivolge a un sacerdote.

Le amministrazioni locali, ovvero i Comuni, nei centri più piccoli.

Le confraternite e le congreghe in particolare al Centro, soprattutto la Toscana, e nei comuni di dimensioni medie.

Non sono poi assenti casi di decessi che non si traducono in richieste di attività da parte delle imprese, o perché il funerale non viene celebrato, o perché viene intenzionalmente rifiutato dalle famiglie, anche su richiesta dei loro cari in prossimità della morte (c.d. formula: a funerali avvenuti in forma strettamente privata).

Se leggiamo bene le pagine del rapporto stilato dall'istituto Cattaneo di Bologna, i numeri su funzioni esequiali e riti del commiato rivelano livelli insospettabilmente elevati di radicamento della tradizione cristiano-cattolica in Italia, del tutto in controtendenza con la tanto decantata secolarizzazione degli usi funebri della società contemporanea.



Non dimentichiamo però la persistente mancanza, in molte realtà geografiche (grandi città comprese) di alternative serie e praticabili ai luoghi più classici deputati all'allestimento dei funerali, quali le parrocchie o la cappellina cimiteriale. Sono soluzioni sì sicure, ma scelte quasi per inerzia anche dai dolenti intimamente più restii alla cerimonia in chiesa.

In un Paese abbastanza disilluso in cui, secondo la stessa indagine, solo un italiano su cinque partecipa regolarmente alla Santa Messa, la quasi totalità delle cerimonie continua a essere di natura religiosa. Nel complesso il 93,4% dei funerali è celebrato con una liturgia in luogo di culto o, comunque, in presenza di un ministro officiante.

I funerali civili rimangono, quindi, una sparuta minoranza, da rispettare e tutelare, s'intende.

Solo nelle regioni settentrionali, e nelle grandi conurbazioni queste manifestazioni di cordoglio laico mostrano dati statistici non del tutto trascurabili, di poco inferiori al 10%.

Di conseguenza, anche il luogo in cui tali riti si tengono raggiunge tassi assai modesti di variabilità. La stragrande maggioranza delle cerimonie funebri si svolge in chiesa. Per la precisione si tratta dell'88,8% del totale. Le restanti cerimonie sono officiate in uno spazio all'interno di un cimitero o in un tempio crematorio (poco più del 6% del totale), oppure nelle *funeral home* realizzate da imprese di onoranze funebri (3% dei casi). Quest'ultima modalità cresce con la dimensione demografica dei Comuni e passando dalle regioni meridionali e insulari a quelle centro-settentrionali del Paese, laddove più forte e capillare è l'articolazione del servizio: "casa funeraria" sul territorio ed i tempi per lo svolgimento del funerale sono più compressi dalla generale frenesia del vivere (e morire?) della moderna metropoli.

Nonostante i numeri, ad una prima analisi, alquanto limitati e contenuti si tratta di una diversa forma di nuova ritualità in forte ascesa.

È possibile, infatti, confrontare questa informazione tendenziale con quella riscontrata nell'indagine Prin del 2018.

In quell'anno, la quota di intervistati la quale dichiarava che l'ultima cerimonia funebre a cui avesse assistito si era tenuta in una casa funeraria era dello 0,8%.

Nell'arco dei 3 anni considerati, quindi, le cerimonie funebri celebrate nelle case funerarie sono cresciute con un tasso di incremento pari al 53,6% annuo.

La diffusione di ritualità legate ad una Fede vissuta e professata dalle famiglie in lutto suggerisce una certa persistenza della tradizione religiosa.

Tuttavia, questo dato in sé pare ingannevole, poiché potrebbe anche celare o dissimulare un fenomeno da non sottovalutare: i funerali di confessioni diverse da quella strettamente cattolico-romana, riconducibili in larga misura alla crescente presenza straniera.

Gli intervistati, infatti, pur essendo tutti cittadini italiani, possono avere partecipato a un rito religioso di altra confessione di un amico, un collega, o un parente acquisito di origine non italiana.

L'andamento dei flussi demoscopici mostra, poi, la persistenza di elementi cerimoniali propri di una lunga elaborazione culturale, tra cui spiccano i ricordini, e le processioni.

Poco meno della metà dei partecipanti al sondaggio dice di avere ricevuto dalle famiglie del defunto un ricordino, sotto forma di foto del defunto stesso, o di immagine sacra stampata.

Oltre la metà, poi, ha asserito di avere partecipato a una processione – anche solo in forma ridotta e parziale si intende.

Si tratta di un fatto rilevante, soprattutto stanti i divieti a cui i cortei funebri sono stati sottoposti in misura crescente negli ultimi anni in alcune grandi città.

Un ulteriore elemento che segnala una certa forza e radicamento della tradizione quanto meno "giudaico-cristiana, nelle sue diverse declinazioni (cattolicesimo, chiese riformate, ortodossia...), riguarda gli attori presenti sulla scena della cerimonia e titolati a prendere la parola.

Nel 90% dei casi a parlare durante l'omelia in onore e ricordo del *de cuius* è un sacerdote, prevalentemente un prete. Sempre più frequentemente al celebrante si aggiungono – nel 40% dei casi – parenti e amici del defunto e della famiglia, in particolare nelle regioni del centro-nord e nelle grandi città, e colleghi del defunto, in poco meno del 17% dei casi.

Non del tutto marginale o residuale, però, appare la presenza di un altro interessante profilo che



lentamente sta cercando di affermarsi nell'ufficio delle esequie, specie se civili. È la figura di un cerimoniere dell'impresa funebre, che pronunzia l'orazione funebre in poco meno del 10% dei casi.

Inoltre, più della metà degli intervistati afferma di avere reso omaggio direttamente alla salma in occasione dell'ultimo funerale a cui ha presenziato.

Nella maggior parte della casistica esaminata la visita è avvenuta a casa, dove è stata predisposta la camera ardente a cassa aperta meno frequentemente in un servizio mortuario sanitario di un ospedale o in una casa funeraria.

La quota di chi ha fatto visita a casa, però, cresce passando dalle regioni del Centro-Nord a quelle del Sud, mentre la percentuale del passaggio (un tempo tappa pressoché obbligatoria) alle camere ardenti ospedaliere aumenta progressivamente passando dal Sud al Centro Nord. L'esposizione della salma in una casa funeraria irrompe prepo-

tentemente nei costumi funerari degli Italiani muovendo dal Sud e dal Nord-Est, al Nord-Ovest, per raggiungere l'apice di diffusione nelle Regioni dell'Italia centrale.

La partecipazione, nel silenzio, al momento doloroso, ma necessario della chiusura feretro resta minoritaria, ed è spesso riservata ai congiunti più stretti.

Tuttavia, questa pia pratica sembra crescere transitando verticalmente dalle classi superiori a quelle lavoratrici, e dai ceti più istruiti a quelli meno acculturati. Lo stesso avviene nel caso della presenza al momento della collocazione della bara a terra, o della tumulazione in cella muraria. È tra gli appartenenti ai ceti relativamente svantaggiati e quindi meno abbienti che questi due momenti (tra i più "duri" di tutto l'evento funerale) sono considerati più importanti, e quindi maggiormente frequentati.

La scelta cimiteriale che rispetta l'ambiente

KIT PER LOCULI AERATI

- Riduce i tempi di mineralizzazione
- Elimina la fuoriuscita di odori sgradevoli
- Riduce la durata delle concessioni cimiteriali



Thanos Fungel
polvere assorbente
a base enzimatica
per il trattamento
dei liquami organici



Filtro Argema
omologato secondo
la norma francese
AFNOR NFP-98-049
per il trattamento
dei gas



Vaschetta Sottovas
per la raccolta dei liquami



www.argema.net



Approfondimento

I cimiteri possono essere servizi “a rete”, oppure lo sono *naturaliter*?

di Sereno Scolaro

Il fatto che quello che si può chiamare “modello cimiteriale italiano” si trovi ad un punto di svolta (e sempreché la svolta non sia già stata oltrepassata) è abbastanza evidente, constatandosi le numero-se difficoltà presenti nella gestione, causate da una pluralità di fattori (se ne indicheranno solamente alcuni) e, da ultimo, accentuate da un forte mutamento nelle “domande” tra le diverse pratiche funerarie che hanno accelerato processi gestionali già avviati.

Uno di questi fattori è stato quello che, fino al 10 febbraio 1976 (fattore ormai quindi appartenente al passato, ma che continua a produrre effetti perversi, in particolare sotto il profilo della gestione), consentiva non solo concessioni cimiteriali a tempo determinato particolarmente lunghe, ma anche in perpetuo, modalità particolarmente diffusa tanto da apparire pressoché consuetudinaria, specie per alcune tipologie sepolcrali, sottovalutando la sterilizzazione, dal punto di vista dell'utilizzo, che conseguiva al raggiungimento della saturazione della capienza del sepolcro.

Un secondo fattore, ancora maggiormente diffuso, è stato quello di non tenere conto di quella che avrebbe dovuto essere la distinzione tra ricavi da concessioni cimiteriali e ricavi volti al sostentamento delle spese ordinarie di gestione cimiteriale, finanziando queste secondo con le prime, cosa che è divenuta evidente quando, progressivamente ma con velocità sempre più accelerate, le prime si sono ridotte per effetto delle variazioni nella tipologia delle “domande” tra le differenti pratiche funerarie.

Ciò è stato anche dovuto, o almeno collegato, con la tendenza dei servizi finanziari di non valutare orizzonti temporali che andassero oltre una certa periodicità, sulla base delle impostazioni orientate non oltre alle triennali (e, aggiungerei, anche delle durate dei mandati amministrativi).

In altre parole, frequentemente (forse, sempre) non è stata impostata alcuna logica di recupero delle spese gestionali cimiteriali, ma neppure è stato tenuto conto di come le concessioni cimiteriali, prese singolarmente (ed isolandole le une dalle altre), in realtà fruissero di servizi comuni del servizio cimiteriale (es.: servizio di custodia, attività amministrative, cura e mantenimento della viabilità interna, verde e pulizie, c.d. arredo urbano, forniture idriche e/o elettriche, ecc.).

Altrettanto può dirsi per la riscossione delle entrate pressoché (se non sempre) in termini di unica soluzione, anche quando avessero natura di entrate periodiche, indicativamente annuali.

Non senza considerare la netta prevalenza che ha assunto la logica del cimitero “ad accumulazione” contrapposta a quella della “rotazione”, quest'ultima spesso relegata alla marginalità, anche con una sua compressione al di sotto dei limiti dimensionali prescritti normativamente, in funzione di ottenere ricavi maggiormente accessibili nel breve periodo.

A ciò vanno aggiunte le progressive riduzioni di entrate, congiuntamente a sempre maggiori limitazioni nelle possibilità assunzionali, che hanno portato a carenze pesanti nelle oggettive disponibilità del personale necessario (strettamente necessa-



rio), cui è stata data risposta spesso ricorrendo ad esternalizzazione a soggetti diversi, frequentemente secondo logiche di miglior prezzo e non di prezzo maggiormente economico sotto il profilo della gestione e della sua qualità, fino a giungere a ricorrere ad interventi di finanza di progetto, che spesso altro non sono stati se non strumenti per creare debiti fuori bilancio destinati ad emergere a distanza di plurimi mandati amministrativi, cioè in fasi temporali in cui chi abbia, all'origine, assunto decisioni in questa direzione, era divenuto ormai del tutto estraneo.

Ma si tratta di soluzioni non risolutive, in quanto de facto non fanno altro che differire nel tempo le criticità, abbassano la qualità del servizio e favoriscono una perdita di professionalità adeguate (a volte, anche per formulare successivi atti di affidamento), oltre che distogliere la conoscenza dei costi oggettivi di un servizio minimamente operativo.

Sono criticità che vanno altresì collegate alla pluralità di cimiteri presenti nei comuni, in quanto in non poche realtà questi non dispongono di un unico cimitero, ma di un certo numero, spesso a servizio (in origine) a aree (frazioni, località, ecc.) che ormai hanno subito, a propria volta, trasformazioni, spesso anche di spopolamento, ma che rimangono rilevanti, quanto meno sotto il profilo identitario (quanto meno per un certo numero di generazioni) ed affettivo della popolazione, cosicché risulta poco proponibile un'eventuale loro soppressione (che non è esente da oneri, anzi).

È ben noto come vi siano, qui o là, micro-cimiteri che, per diverse motivazioni, hanno un utilizzo rarefatto, spesso con dimensioni complessive decisamente mignon e la cui presenza (e gestione) hanno incidenze pesanti, proprio per la riduzione della domanda, da risultare del tutto sproporzionate.

Si tratta di situazioni che vanno affrontate attraverso un, profondo, mutamento delle impostazioni logiche da assumere a fondamento.

Appare non proponibile la prospettiva di individuare quale soluzione quella di attribuire tutti gli oneri gestionali alle risorse della c.d. fiscalità generale dei comuni, dato che uno dei fattori sopra considerati è proprio quello della loro limitatezza, della progressiva riduzione e delle gestioni impostate senza visioni temporali coerenti.

Il cambiamento richiede l'approccio a ottiche ben diverse. *In primis* quella del superamento degli oneri sin qui occultati e non esplicitati, *in secundis* quello

di avere ben chiaro che un servizio generale non può continuare ad essere scisso dalle componenti di servizio ad uso particolare, meglio se questi usi particolari siano chiamati a concorrere con quelli del servizio generale.

Ma occorre, altresì, anche superare la visione del cimitero come servizio puntuale, ma come elemento di un servizio cimiteriale integrato, includente l'ambito cimiteriale in senso stretto e, ovviamente, l'ambito della cremazione costituendo questa una delle pratiche funerarie presenti la quale, in quanto tale, non può che effettuarsi in questo contesto, assolto su di un ambito territoriale più esteso sia rispetto al cimitero come impianto singolo, sia rispetto al cimitero come servizio comunale, di singoli comuni.

Vi sono già componenti di questo che non ha più senso la collocazione, storicamente determinata, in un ambito meramente comunale.

Si pensi agli impianti considerati dagli artt. 12 e 13 (ed altresì, ed a maggiore ragione, 14 e 15) D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m.

Oppure si pensi agli impianti di cui al successivo art. 78, che assolvono alla propria funzione su di un ambito di bacino spesso (o, pressoché sempre) sovramunicipale, anche se non potrebbe escludersi, a rigore, che nelle realtà metropolitane vi possa essere una loro pluralità anche all'interno di un singolo comune. In altre parole, i confini amministrativi non sempre sono adeguati al servizio.

Di qui, la ragionevolezza di iniziare a parlare di servizio cimiteriale integrato agente su di un ambito territoriale ottimale, ottimale rispetto al servizio da svolgere. Si tratta di impostazioni cui è già stato fatto ricorso per altri servizi pubblici locali.

Ad esempio, quante sono le persone che ricordano quando gli acquedotti erano generalmente (con alcune eccezioni, anche importanti) comunali e, spesso, anche gestiti con reti distinte per determinate aree di territorio, magari anche solo per qualche frazione, separatamente da altre reti acquedottistiche del medesimo comune?

Magari con la presenza di figure multi-tasking di cantoniere-stradino-affossatore. Iniziare a considerare la prospettiva di un servizio cimiteriale integrato agente su di un ambito territoriale ottimale, potrebbe consentire fattori di efficientamento di alto profilo, anche in termini di gestione, in particolare per i cimiteri minori, le cui esigenze gestionali (risorse finanziarie, strumentali, di personale, ecc.) non sarebbero, comprensibilmente, adeguate.



Una scala di operatività di maggiore respiro potrebbe assolvere a queste esigenze, in un contesto complessivo di efficientamento. Ipotesi che può inquadrarsi nelle logiche proprie dei servizi pubblici locali "a rete".

Ma i cimiteri possono qualificarsi in questi termini? In fondo, isolando i singoli cimiteri, si può dire che essi siano entità (impianti) costituiti da un'area, una recinzione, nonché (non va dimenticato) una fascia di rispetto cimiteriale, esterna alla recinzione (che non fa parte del cimitero, ma costituisce un vincolo conformatorio sulle aree circostanti all'interno del raggio previsto).

In via generale, quando si parla di servizi "a rete" il pensiero corre abbastanza naturalmente a collegamenti, funzionali, al servizio costituiti da tubature, cavi o simili, pensiero che ha sì un fondamento, ma che non esaurisce il concetto di "rete", poiché questo implica una correlazione tra una pluralità di impianti in funzione all'erogazione di un servizio inteso come un complesso di prestazioni ed operatività.

Del resto, vi sono già dei precedenti: l'art. 3-bis D-L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella L. 14 settembre 2011, n. 148, prevede (comma 1-bis):

"1-bis Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 90, della legge 7 aprile 2014, n. 56. ... (ecc.). Per inciso e memoria, la legge qui appena citata è rubricata "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni."

Ora il settore dei rifiuti urbani non opera avvalendosi di tubature e/o cavi, ma è qualificato, per legge, come servizio pubblico locale "a rete" proprio in ragione della natura funzionale del servizio, se si vuole dell'impostazione integrata del servizio, in cui i singoli impianti, strumentali, assolvono, nel loro complesso alla funzione integrata, per l'appunto. Si potrebbe anche citare il più recente D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 " Riordino della disciplina dei

servizi pubblici locali di rilevanza economica, adottato tra i diversi atti di attuazione del P.N.R.R., che va nella medesima direzione.

Alla luce di quanto precede è tutt'altro che fuori luogo, né costituisce una qualche forzatura, orientarsi verso un riconoscimento del servizio cimiteriale integrato quale un servizio pubblico "a rete" dal momento che proprio l'approccio integrato porta a sottolineare la funzione e, a valle, l'esigenza di un'operatività in termini di bacino ottimale anche sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità della gestione (parametri questi ultimi che rispondono alle esigenze delle popolazioni).

Certo, una tale impostazione potrebbe, almeno inizialmente, essere esposta a qualche possibile fraintendimento, in particolare da parte di chi, non meditando né la situazione attuale né le prospettive verso cui ci si muove (se non vi siano impostazioni innovative), percepisca superficialmente ogni ipotesi di servizio cimiteriale integrato come una sorta di privazione di quei caratteri particolari che caratterizzano i servizi cimiteriali nel passato storicamente incentrati, e ristretti, in una logica meramente di impianti comunali, staccati e disconnessi tra loro da confini amministrativi non più coerenti con la funzione specifica.

Accedere ad una visione di servizio cimiteriale integrato non comporta una qualche espropriazione in danno dei singoli comuni, quanto una visione (ripetizione intenzionale) di contesto che pone in primo luogo la funzione, nei confronti della popolazione (fermo che la tutela delle posizioni dei "consumatori" spetta alle associazioni che ritengono di assolvere a quest'ultima).

Ovviamente, ogni transizione comporta misure di adeguamento e di attuazione, a volte anche per fasi progressive, attraverso meccanismi di regolazione, meglio se ricorrendo a specifiche autorità di regolazione esistenti (per fruirne delle professionalità in atto), attraverso sistemi di regolamentazione in qualche modo omogenei (vi sono già esempi operanti in cui soggetti partecipati da comuni e affidatari dei servizi cimiteriali, operano su scale di bacino territoriale sovracomunali); attraverso il ricorso a strumenti comunque denominabili svolgenti ruoli d'indirizzo, a composizione plurima in modo da assicurare la fusione di professionalità differenti, che possano assolvere ad un ruolo di uniformazione regolamentare, che costituisca quadri di riferimento tendenzialmente più uniformi, anche a costo di



estendere criteri standard, con la conseguenza di favorire prassi concettualmente uniformi su base nazionale, rimuovendo, in prospettiva, singolarità, spesso non comprese dagli utenti che raramente colgono le differenziazioni attualmente presenti nelle singole realtà locali e, spesso, anche all'interno di queste, percepite e percepibili come irrazionali e scarsamente motivabili (almeno per il comune buon senso). Da ciò anche l'esigenza di regolare le transizioni dalle situazioni in atto a quelle prospettabili, anche in termini di regolazione delle risorse, ma anche della strumentazione regolamentare, eventualmente valutando, da parte di un'autorità di regolazione o del soggetto a ciò competente dell'ambito territoriale ottimale anche la regolazione, e la graduazione della transizione conseguente, se e quanto sia ammissibile conservare come singole specificità (particolarità) che trovino giustificazione nella presenza di elementi di qualificazione propria, in

particolare valorizzando adeguatamente il patrimonio cimiteriale esistente, che, specie in Italia, vede componenti di pregio sotto il profilo architettonico, artistico, storico, valorizzazione che, operando con uno spettro più ampio, può risultare proficuamente funzionale ad una vivibilità dei cimiteri, superando, idealmente, la barriera separatrice delle recinzioni, sorte in altre epoche e con tutt'altre funzioni.

Potendo contare su un impianto, anche normativo, non limitato ad un singolo territorio, ma operando secondo visioni ampie, uno strumento fondamentale è individuabile nel P.E.F. (piano economico-finanziario) che, quando correttamente impostato, verrebbe ad assumere un ruolo del tutto essenziale per assicurare una continuità del "modello cimiteriale italiano", per quanto così reso maggiormente adeguato rispetto alla storia ormai bisecolare che lo condiziona e, se non mutano le condizioni di fondo, rischia di affossarlo.



Approfondimento

La sostenibilità ambientale nel settore cimiteriale: la soluzione verde della tumulazione aerata in uno studio

di Manuela Pirani

Il problema della mancanza di spazi per le sepolture nei cimiteri è ormai diffuso in molti Paesi, sia per l'aumento della popolazione mondiale ormai vicina agli otto miliardi, sia per la diminuzione della quantità di terra disponibile per le sepolture, soprattutto in Paesi piccoli e densamente popolati.

L'emergenza negli spazi cimiteriali determina anche difficoltà gestionali, aggravate sia dal sistema di sepoltura dominante in Italia - quello a tumulazione stagna, con le metodologie attualmente impiegate - ma anche dalla durata stessa, molto elevata, delle concessioni dei manufatti cimiteriali.

Il tempo di decomposizione dei più comuni metodi di sepoltura tradizionali è generalmente molto lento ed un corpo arriva anche ad impiegare diversi decenni per decomporsi.

Inoltre, va considerato che l'intero processo di trattamento dei cadaveri, dall'autopsia alla sepoltura, alla cremazione o allo smaltimento finale dei "resti mortali" se cremati, presenta anche aspetti di potenziali contaminazioni dell'ambiente.

I frammenti di legno e di metallo delle bare, permanendo nel terreno, rilasciano sostanze chimiche nocive attraverso vernici, additivi conservanti e antiputrefattivi o leghe.

Ciò può indurre cambiamenti nei componenti microbiologici del suolo e delle acque sotterranee e aumentare la concentrazione di metalli pesanti e inquinanti organici tossici.

La stessa pratica di cremazione, sempre più diffusa, presenta degli inquinanti, derivanti dalle emissioni dei crematori, nei composti (PCDD/F e mercurio) e altri come NOx, CO, SO2, IPA, ecc., ancora oggetto di studi ed approfondimenti.

In Italia la normativa nazionale del settore prevede che le più diffuse sepolture a sistema di tumulazione debbano essere di tipo stagno, cioè impermeabili ai liquidi e ai gas.

E ciò rallenta fortemente, fino a bloccare in alcuni casi, la decomposizione del cadavere con conseguenti effetti nocivi di lunga durata sull'ambiente.

Ma anche l'inumazione, quando il suolo o il livello della falda non sono idonei, presenta ritardi nella decomposizione dei cadaveri, anche se in rapporto di almeno 1:5 rispetto alla tumulazione stagna.

La scelta più sostenibile dal punto di vista ambientale è pertanto riconducibile a ciò che può permettere al corpo di decomporsi e scheletrizzarsi, il più rapidamente possibile, in pochi anni.

Il processo di decomposizione è influenzato da numerosi fattori, quali l'umidità, il tipo di sepoltura o pratica funebre scelta (inumazione, tumulazione e cremazione), l'accesso agli insetti necrofagi (insetti e artropodi), dagli scavatori agli scaricatori che consumano l'animale morto e il materiale vegetale, fino ai decompositori che completano questo processo.

Nella continua e variegata ricerca di soluzioni di sepoltura innovative, una "soluzione verde" potrebbe essere rappresentata dalla sistemazione dei cadaveri in una tomba, chiamata "sepoltura aerata".

La sepoltura aerata prevede - all'interno dei loculi di una tomba - una lenta circolazione dell'aria, prodotta sia da sistemi naturali che artificiali, che permette ai batteri, coinvolti nel processo di decomposizione, di lavorare in un ambiente aerobico, accelerando così il naturale processo di scheletrizzazione.



In questo tipo di tumulazione non è previsto l'uso di una bara di zinco o di rivestimenti interni impermeabili, proprio per consentire all'aria di raggiungere il cadavere, facilitando l'evacuazione dei liquami cadaverici solitamente tramite raccolta in una vasca posta sotto la bara, dotata al suo interno di prodotti assorbenti biodegradanti.

Inoltre, all'interno della bara, vengono utilizzate soluzioni temporanee di raccolta dei liquidi per garantirne l'impermeabilità.

Il meccanismo favorente la scheletrizzazione si presenta come il combinato disposto di diversi elementi, quali la presenza di ossigeno nel tempo che, producendo condizioni aerobiche all'interno del tumulo, accelera i processi di decomposizione o l'evacuazione dei liquami cadaverici dall'interno del feretro, per eliminare la stagnazione della parte del cadavere a contatto con la notevole quantità di liquidi cadaverici e per ridurre così i fenomeni contrari alla decomposizione.

In Europa diversi Paesi hanno già consentito l'uso di tombe aerate nei cimiteri, in primis la Francia e la Spagna, mentre in Italia sono soprattutto le regioni del Nord quelle interessate.

Un interessante studio (*), realizzato a fine 2016 in un cimitero della città di Ferrara, ha condotto una specifica sperimentazione sulla circolazione d'aria con sistemi naturali, basata su una debole ventilazione per espandere e ridurre il volume dei gas all'interno della tomba, con la variazione di temperatura tra giorno e notte e la radiazione solare all'esterno, inducendo i gas interni a fuoriuscire dalla tomba, passando prima dentro un filtro con specifiche caratteristiche.

L'arco temporale di sperimentazione è stato pari a 60 mesi ed effettuato su otto loculi prefabbricati, disposti su due piani.

La ricerca ha utilizzato modelli suini con una biomassa microbica molto simile alla nostra, sia per dimensioni che per composizione, le cui carcasse si decompongono secondo uno schema paragonabile a quello degli esseri umani.

Ciò è dovuto al fatto che contengono una biomassa microbica simile a quella umana sia per dimensioni che per composizione. In Italia, inoltre, la legislazione vigente non consente l'uso di cadaveri umani a fini sperimentali e i suini sono considerati il miglior proxy dei corpi umani per gli studi tafonomici.

Lo scopo di questa ricerca è stato quello di accertare il grado di decomposizione delle carcasse di suino, sepolte in due diversi sistemi di sepoltura e di catalogare gli artropodi associati alle sepolture in tre diverse serie di estumulazioni (dopo 6-12-24-36 e 60 mesi).

Sette suini domestici (*Sus scrofa* L), del peso di 70 kg, sono stati ottenuti da un allevamento commerciale di Ferrara. Ogni suino è stato ucciso mediante stordimento, eviscerato, e posto in un sacchetto di plastica nero subito dopo la morte per evitare la contaminazione da parte di insetti.

Per replicare la tumulazione, ogni carcassa di maiale è stata posta individualmente in bare di legno di pino, poi sigillate all'interno di un loculo.

Tre suini sono stati tumulati con le caratteristiche proprie della tumulazione stagna. Altri tre con le caratteristiche proprie della tumulazione aerata.

L'ultimo è stato tumulato con caratteristiche proprie della tumulazione aerata per sperimentazioni. Infine, un loculo, vuoto, è stato utilizzato per prove tecniche.

Ogni sepoltura è stata esposta alle stesse fluttuazioni di temperatura ambientale e la vicinanza dei siti di sepoltura ha garantito che ognuno di essi ricevesse circa la stessa quantità di luce solare diretta durante il giorno. Nessuna delle piante circostanti aveva un'altezza tale da ombreggiare le sepolture e anche le ombre degli edifici non costituivano un problema.

Un campione per ogni tipo di sepoltura è stato estumulato, a intervalli di tempo programmati di 12, 24, 36 e 60 mesi, sia per la tipologia in loculo stagno che in loculo aerato.

Gli artropodi raccolti dalla sepoltura esterna e dalle carogne al momento dell'estumulazione sono stati posti in fiale di vetro contenenti etanolo al 70% per la conservazione, la conferma della specie molecolare e per le successive elaborazioni.

Inoltre, al termine dei cinque anni di sperimentazione, sono stati eseguiti campionamenti microbiologici mediante tamponi effettuati su diverse regioni del corpo, quali la bocca, la testa, la gola, la pelle toracica e addominale, l'arto posteriore e il lato ipostatico.

Due tamponi sono stati eseguiti sul liquido presente all'esterno di due casse di legno, definiti residuo esterno umido e residuo esterno secco.



La ricerca microbiologica è successivamente stata eseguita su diversi terreni di coltura, incubati in aerobiosi e anaerobiosi a 37 °C, e incubati a 25 °C per la crescita di funghi, lieviti e muffe e per le analisi molecolari.

Complessivamente il tasso di decomposizione delle carcasse nei loculi stagni, rispetto a quello nei loculi aerati, è risultato molto più lento.

E, nei loculi aerati, i campioni hanno raggiunto uno stadio secco dopo 12 mesi, mentre quelli sepolti con tumulazione stagna hanno continuato a mantenere l'umidità dei tessuti molli, mostrando, altresì, la progressiva formazione di adipocera.

Contrariamente alle sepolture in terra a sistema di inumazione e alle tombe aerate, le tombe a sistema di tumulazione stagna – che prevedono la sepoltura con doppia bara (legno + metallo) - agiscono come sistemi chiusi, in assenza di scambi con l'ambiente esterno e creano all'interno della cassa metallica un microclima umido che, non soggetto ad evaporazione, causa solo una risibile perdita di peso ed una lenta decomposizione.

I tre risultati chiave, evidenziati dalla ricerca, sulle condizioni che favoriscono la scheletrizzazione dei corpi umani sono stati in primis la riprova che funghi e batteri si presentano come facilitatori essenziali dei processi iniziali di decomposizione delle carogne.

Secondariamente, la conferma che l'inumazione, associata al drenaggio di acqua e liquidi, all'accesso di insetti decompositori e alla disponibilità di ossigeno, si caratterizza come l'ambiente più ideale per la decomposizione più rapida, pervenendo ad una completa scheletrizzazione della carcassa.

Infine, come già evidenziato da studi precedenti, un'elevata attività microbiologica aerobica e anaerobica è in grado di favorire la rapida decomposizione della materia organica.

Gli insetti colonizzatori primari utilizzano la risorsa carogna come nutrimento, accoppiamento o sito di ovodeposizione. Il loro successivo sviluppo larvale può essere fattore di disturbo per le comunità microbiche consolidate.

Alcuni insetti, come la *Musca domestica* (Diptera: Muscidae) nell'attività di colonizzazione delle carogne possono introdurre una propria comunità microbica esogena, in grado di trasportare oltre 100 microbi patogeni.

In aggiunta, le comunità microbiche possono, a loro volta, influenzare la comunità degli insetti.

Ad esempio, la putrescina - noto volatile associato ai resti in decomposizione - attrae i mosconi ma è un repellente per i maschi di carogna (Coleoptera: Silphidae).

Nello studio, la maggior parte degli insetti è stata campionata in bare presenti nel loculo aerato, ma alcune specie sono state reperite anche nelle bare in ambiente stagno, anche se la colonizzazione può essere stata influenzata dall'integrità della chiusura e della bara.

Due specie di ditteri, *Hydrotaea capensis* e *Megaselia scalaris*, sono state le specie più reperite, a conferma dell'ipotesi che gli insetti siano in grado di colonizzare le carogne in un sistema di sepoltura aerato. Rispetto alle larve di mosca carnaria e di mosca soffiata, queste due specie, essendo di dimensioni molto più piccole, risultano facilitate nello spostamento attraverso i ridotti spazi interstiziali per raggiungere una carcassa.

Tra l'altro, dopo un anno dall'inizio della sperimentazione, le bare utilizzate per la sepoltura aerata presentavano delle crepe, molto probabilmente dovute all'attività delle carcasse in decomposizione, che probabilmente hanno facilitato la colonizzazione da parte delle larve di *M. scalaris*.

L'attitudine di questa specie a tollerare l'oscurità, unita alla sua capacità di scavare, induce una colonizzazione cadaverica di popolazioni estremamente grandi di insetti.

Si è anche osservata una contaminazione post-estumulazione nelle bare che sono state aperte.

La maggior parte degli insetti, arrivati in questo momento, sono risultati appartenere ai necrofagi delle carcasse esposte, in presenza di tessuti completamente asciutti; mentre altri potevano essere iscritti alla categoria di parassiti dei prodotti conservati, più attratti dal legno, dai tessuti e dai resti degli insetti pionieri associati agli scheletri.

In sintesi, quindi, la sperimentazione ha confermato che nei corpi sepolti in ambiente stagno, con la bara collocata all'interno di un loculo sigillato, la scheletrizzazione avviene molto più lentamente rispetto ai corpi tumulati in uno stesso ambiente, ma aerato.

In ultima analisi, il microambiente creato dalla tomba stagna favorisce una conservazione quasi indefinita del corpo.



La ricerca ha confermato che maggiori condizioni di aerazione favoriscono, al contrario, una più rapida decomposizione dei corpi, sia per l'aumento della circolazione dell'aria che per la predisposizione di un ambiente consono all'entomofauna.

Entrambi questi elementi concorrono in modo significativo alla progressiva degradazione, in un tempo più ridotto, della materia organica.

In conclusione, il sistema di sepoltura aerata si propone come significativa opportunità per una nuova opzione di tumulazione più ecologica, garantendo una sostenibilità ambientale, indotta da una più igienica e rapida decomposizione dei corpi rispetto alle tecniche tradizionali per l'Italia di tumulazione stagna. Ed infine, *last but not least*, presenta un'indubbia valenza gestionale, nelle strategie di intervento nelle politiche cimiteriali, per la possibilità offerta di contenere le tariffe all'utenza, riducendo considerevolmente i tempi di concessione del manufatto cimiteriale.

() Studio originato da protocollo di intesa tra Ferrara TUA spa e Euroact Web srl con il concorso di AUSL Ferrara, Unità operativa Igiene Pubblica AUSL Ferrara, Unità operativa Attività Veterinarie IZSLER, Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna Università di Ferrara, Istituto di medicina legale e delle assicurazioni*

Elenco dei co-autori:

- Dr. Paolo Bonilauri, IZSLER – Sede di Reggio Emilia
- Dr. Francesco Defilippo, IZSLER – Sede di Brescia
- Dr.ssa Annalisa Grisendi, IZSLER – Sede di Reggio Emilia
- Dr.ssa Martina Munari, IZSLER – Sede di Ferrara
- Dr. Silva Rubini, IZSLER – Sede di Ferrara
- Ing. Dario Bernardi, Euroact WEB srl
- Ing. Daniele Fogli, Euroact WEB srl
- Dr. Paolo Frisoni, Medico legale, AUSL Ferrara, Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli studi di Ferrara
- Prof.ssa Rosa Maria Gaudio, Docente, Istituto di Medicina legale e delle assicurazioni dell'Università degli studi di Ferrara.



Cultura

Un ponte per Mictlán

di ElisaBoni

È passato da poco il giorno in cui abbiamo ricordato i nostri cari che non sono più con noi, in una festa, se la possiamo chiamare così, in cui siamo richiamati al passato.

Non siamo fatti per dimenticare e talvolta questa meravigliosa peculiarità della nostra mente che ci tiene stretti momenti lontani crea, con l'aiuto di miti, leggende, religione e spiritualità, un ponte tra il mondo in cui viviamo e un immenso e arcano Aldilà.

Portando fiori e ripulendo le tombe, ci prendiamo cura di chi non c'è come se avesse in qualche modo ancora bisogno delle nostre attenzioni e cure.

In ogni epoca e in ogni cultura il distacco anima-corpo ha avuto la sua spiegazione, così per chi rimane la separazione è stata addolcita da racconti tramandati con le tradizioni e le culture.

È affascinante poter attingere dalle mille e più visioni della vita dopo la vita e poter in qualche modo adottare quello che più si adatta alla nostra mente, quella che ci dà più ragione, quella che avvicina all'essenza di chi fisicamente non è qui con noi.

Tutte assolutamente valide ed essenziali per affrontare le varie fasi

del lutto e permetterci di continuare a vivere nell'accettazione di un'assenza.

Ma qualcosa quest'anno mi ha attratto a un'atmosfera che ho ritenuto giusto omaggiare un po' per il calore dei buoni sentimenti, un po' per la magia che la permea.

Qualche anno fa, qui in Europa, spopolavano disegni di teschi colorati come pattern di qualsiasi cosa che potesse essere figurato. Come sappiamo, le mode passano, ma la gente resta e andando a ritroso per cercare le origini di quel teschio si apre il passaggio verso una tradizione che non è nata di certo per essere la cover di un cellulare o la maglietta da spiaggia.



Facciamo un salto in Messico, dove ci tuffiamo nei preparativi per el Día de los Muertos. Sì, eccoci nella stessa festività, dedicata ai morti, appunto. Noi non siamo capaci di essere felici nei momenti tristi, o forse sbaglio... La felicità è l'altra medaglia della tristezza e ne fa parte: come potremmo riconoscere un momento di felicità se non avessimo mai assaporato l'amarezza della tristezza? Non è forse la ricerca di una felicità perduta che ci spinge a ricercare il contatto con il passato?


1- La Catrina
(da instagram @catrinachristina)



Ma torniamo in Messico dove vediamo le genti dei pueblo e delle città che si preparano al grande giorno in cui si crede che le anime possano tornare a confondersi tra i vivi e chissà che le ombre non prendano effettivamente corpo!

Questa tradizione si mescola alla religione del passato azteco dove il mondo sotterraneo Mictlán accoglie le anime dei defunti. Fin qui non sarebbe niente di nuovo: un posto invisibile ai nostri occhi come in ogni credenza popolare o religiosa.

C'è una figura che impersona questa festa nata, in realtà,



2- el cempasúchil

dalla penna di un fumettista: sto parlando de 'La Catrina', originariamente chiamata 'La Calavera Garbancera'. Con questa espressione, garbancero, si intendeva il venditore di ceci il quale, essendo povero, fingeva di essere ricco nascondendo le sue radici indigene, copiando lo stile di vita europeo. 'Catrín' infatti significa un uomo di classe benestante, con molti soldi e bei vestiti, un dandy.

Siamo all'inizio del '900, quando durante i governi di Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada e Porfirio Díaz, diventarono popolari dei fogli scritti dalla classe media che beffeggiavano e criticavano la situazione



3 - particolare di "Dream of a Sunday Afternoon in the Alameda Central" - Diego Rivera 1947

del Messico in tutte le sue sfaccettature. Questi scritti erano arricchiti da disegni di teschi e scheletri. Ma erano scheletri vestiti con abiti eleganti e di gala in contrapposizione a ciò che la Nazione stava vivendo. Fu così che nacque dalla penna di José Guadalupe Posada il primo disegno che diede l'idea al muralista Diego Rivera nel 1947 nella sua opera "Dream of a Sunday Afternoon in the Alameda Central", la celebra avvolgendola nel folklore messicano.

Quindi La Catrina impersona la festa dei Día de los Muertos e... tutto qui? No, lei è solo il simbolo perché "La muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera" diceva José Guadalupe Posada e cioè: "La morte è democratica, perché alla fine, bianchi, bruni, ricchi o poveri, tutti finiscono per diventare teschi". E già, e torniamo al filo di magia che conduce alla tradizione.

Esiste una notte in cui si apre un passaggio tra il nostro mondo e il Mictlán in cui le anime tornano, ma come fanno a ritrovare la strada giusta per tornare a casa? Qui inizia la magia. Ed ecco che i cimiteri si riempiono di candele e ceri che vengono accesi al calar del sole, e i petali di milioni e milioni di cem-



4- la 'ofrenda' dal film animazione 'Coco'

pasúchil, un meraviglioso tagete principalmente di color arancione, segnano la strada da percorrere. Ogni famiglia, poi, in uno spazio interno alla casa crea un 'ofrenda', un altare con le fotografie, gli oggetti personali, le offerte di cibo e dolcetti, fiori di cempasúchil, candele accese. Tutto perché nessuno sia dimenticato e possa tornare per una notte a rivedere i visi di chi è rimasto.

Ma non solo soli: gli spiriti guida li accompagnano in questo viaggio. E quale miglior spirito guida di un



cane? Un cane con un nome difficile da pronunciare 'xoloitzcuintle', una vera razza (con classificazione FCI) molto particolare che sembra adatta allo scopo. Che storia meravigliosa!

E la gente aspetta per tutta la notte di vedere questi piccoli e vivaci occhi che precedono la visione dei defunti che a volte

*3 - xoloitzcuintle - da instagram
@muerteadasoaxaca*



ritornano anche solo per una carezza lieve sulle nostre vite e per infonderci il calore di un ricordo.

*“Por los que se fueron,
por los que extrañamos,
por los que recordamos,
por los que nunca olvidamos”*



www.funerali.org

Circolari e risoluzioni • Norme statali e regionali • Quesiti
Giurisprudenza di settore • Notizie funerarie • Blog • Statistiche



PREMIUM, IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO COMPLETO
tutto quello che vuoi sapere senza perderti nulla

Abbonamento PREMIUM annuale
€ 595,00 + IVA

1 QUESITO DI CONSULENZA

NON abbonato: € 240,00 + IVA

ABBONATO: € 120,00 + IVA

Pacchetti per ABBONATI

5 quesiti € 525,00 + IVA

10 quesiti € 1.000,00 + IVA

L'abbonamento PREMIUM ti permetterà di avere accesso totale alle banche dati di funerali.org contenenti norme statali e regionali, circolari e risoluzioni, giurisprudenza, quesiti, statistiche. Potrai porre quesiti specifici a prezzi agevolati e ricevere risposta in genere in tre giorni. Inoltre, ti invieremo periodicamente una rassegna degli articoli pubblicati da collaboratori specializzati nel settore funebre e cimiteriale.

PER EFFETTUARE L'ORDINE

compilare il seguente modulo e spedirlo a

Euroact Web srl via mail a ufficio@euroact.net oppure via fax a 0532.1911222Listino
vigente al
31.12.2023**DATI PER LA FATTURAZIONE:**

RAGIONE SOCIALE _____		
VIA _____	N° _____	
CAP _____	LOCALITÀ _____	PROV. _____
TEL. _____	FAX _____	E-MAIL _____
C.F. _____	P.I. _____	CODICE SDI (fattura elettronica) _____
Riservato agli Enti Locali: _____	N. Det./Imp./Cap. _____	N. CIG _____

Data ___/___/___

Firma _____

SÌ, ACQUISTO I SEGUENTI SERVIZI:**Abb.to PREMIUM a sito funerali.org** a decorrere dal ___/___/___
 Annuale a € 595,00 + Iva 22%
 Biennale a € 1.140,00 + Iva 22%
 Triennale a € 1.650,00 + Iva 22%

Richiedo inoltre l'invio gratis (barrare l'opzione desiderata):

- degli articoli pubblicati (giornaliero)
- dei commenti pubblicati (periodico: ogni 1 o 2 settimane)

Se la decorrenza non viene indicata si intende dal
1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso**Risposta a quesiti specifici**

Il quesito va posto entro un anno dalla data dell'ordine

- Risposta a N. 1 quesito come NON abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 240,00 + Iva 22% (cadauno)
- Risposta a N. 1 quesito come abbonato PREMIUM a funerali.org al costo di € 120,00 + Iva 22% (cadauno)
- Pacchetto di risposta a N. 5 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 525,00 + Iva 22%
- Pacchetto di risposta a N. 10 quesiti (solo per abbonati PREMIUM) al costo di € 1.000,00 + Iva 22%

EFFETTUERÒ IL PAGAMENTO TOTALE DI: €. _____, _____ (Iva inclusa) a 30 gg. data fattura tramite:

- bonifico su c.c.b. IT09 K050 3413 0100 0000 0004 257 intestato a: Euroact Web srl, Piazza Fetonte 58, 44123 Ferrara
(Ai soggetti diversi dagli enti locali viene richiesto il pagamento anticipato)

Nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati da Lei rilasciati saranno utilizzati da Euroact Web srl, anche con l'ausilio di mezzi elettronici ed automatizzati, a fini contabili, statistici ed amministrativi, nonché per informarla sulle iniziative della Casa Editrice. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi se non per i necessari adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. È suo diritto ottenerne il controllo, l'aggiornamento, la modifica, la cancellazione e di opporsi al loro trattamento secondo quanto stabilito dall'articolo 13 della succitata Legge.





I Servizi Funerari



EUROACT WEB SRL
EDITORE